



MAFFEI SARDA SILICATI S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE

**Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2011 e da ultimo
aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2021**

INDICE

1. PREMESSA
2. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
3. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO IL PATRIMONIO

1. REATI PRESUPPOSTO
2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA
3. ATTIVITÀ SENSIBILI
 - 3.1. Gestione delle attività per il rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi
 - 3.2. Gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti da parte degli enti pubblici competenti o delle autorità amministrative indipendenti
 - 3.3. Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali
 - 3.4. Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali aventi ad oggetto la materia civile, tributaria, giuslavoristica, amministrativa, penale
 - 3.5. Ottenimento e gestione di fondi, erogazioni e contributi pubblici
 - 3.6. Attività commerciale di vendita

B) REATI SOCIETARI

1. REATI PRESUPPOSTO
2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA
3. ATTIVITÀ SENSIBILI
 - 3.1. Predisposizione dei progetti di bilancio nonché di eventuali situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali straordinarie
 - 3.2. Gestione degli adempimenti in materia societaria
 - 3.3. Attività commerciale di vendita

C) REATI COLPOSI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

1. REATI PRESUPPOSTO

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Gestione degli adempimenti prevenzionistici in materia di salute e sicurezza dei lavoratori

D) REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E DI AUTORICICLAGGIO

1. REATI PRESUPPOSTO

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Acquisto di beni e servizi

3.2. Gestione del materiale esplosivo

3.3. Attività commerciale di vendita

3.4. Contabilità generale, predisposizione del bilancio, gestione dei flussi monetari e finanziari

E) REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. REATI PRESUPPOSTO

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

F) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

1. REATI PRESUPPOSTO

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Attività commerciale di vendita

3.2. Processo di produzione

G) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. REATI PRESUPPOSTO

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Information Technology

H) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. REATI PRESUPPOSTO
2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA
3. ATTIVITÀ SENSIBILI
 - 3.1. Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente
 - 3.2. Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali aventi ad oggetto la materia civile, tributaria, giuslavoristica, amministrativa, penale

I) REATI AMBIENTALI

1. REATI PRESUPPOSTO
2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA
3. ATTIVITÀ SENSIBILI
 - 3.1. Gestione attività per il rispetto della normativa ambientale

L) REATI CONTRO L'INTERESSE DELLO STATO AL CONTROLLO E ALLA GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI

1. REATI PRESUPPOSTO
2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA
3. ATTIVITÀ SENSIBILI
 - 3.1. Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente straniero (extra UE o apolide)
 - 3.2. Acquisto di beni e servizi e gestione degli appalti

M) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1. REATI PRESUPPOSTO
2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA
3. ATTIVITÀ SENSIBILI
 - 3.1. Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente straniero (extra UE o apolide)
 - 3.2. Acquisto di beni e servizi e gestione degli appalti

N) REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

1. REATI PRESUPPOSTO
2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA
3. ATTIVITÀ SENSIBILI
 - 3.1. Erogazione di donazioni, sponsorizzazioni e altri atti di liberalità

O) REATI TRIBUTARI

1. REATI PRESUPPOSTO

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Contabilità generale, predisposizione del bilancio, gestione dei flussi monetari e finanziari

3.2. Gestione degli adempimenti verso l'Amministrazione Finanziaria e attività correlate, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti

3.3. Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali

3.4. Attività commerciale di vendita

3.5. Acquisto di beni e servizi

3.6. Gestione delle consulenze e affidamento di incarichi professionali a terzi

3.7. Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali aventi ad oggetto la materia civile, tributaria, giuslavoristica, amministrativa, penale

3.8. Spese di rappresentanza

3.9. Erogazione di donazioni, sponsorizzazioni e altri atti di liberalità

3.10. Gestione delle attività intragruppo

P) CONTRABBANDO

1. REATI PRESUPPOSTO

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Attività commerciale di vendita

AREE STRUMENTALI

1. REATI PRESUPPOSTO

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Acquisto di beni e servizi

3.2. Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente

3.3. Spese di rappresentanza

3.4. Gestione delle consulenze e affidamento di incarichi professionali a terzi

3.5. Erogazione di donazioni, sponsorizzazioni e altri atti di liberalità

3.6. Gestione dei flussi monetari e finanziari

PARTE SPECIALE

1. PREMESSA

La presente Parte Speciale si riferisce alle attività che i Destinatari (quali esponenti aziendali, consulenti, partner e fornitori, come già definiti nella Parte Generale) devono porre in essere in modo da adottare regole di comportamento conformi a quanto prescritto nel Decreto, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le norme generali e/o i protocolli specifici che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire ai responsabili e al personale delle funzioni aziendali interessate gli strumenti operativi per l'esercizio delle necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Nella presente Parte Speciale del Modello si è provveduto:

- (i) a definire i criteri generali di comportamento che dovranno essere adottati in relazione a tutte le Attività Sensibili;
- (ii) ad elencare le Attività Sensibili con riferimento alla commissione dei Reati-Presupposto del Decreto. Per ciò che attiene dette Attività Sensibili, MSS ha già adottato controlli preventivi atti ad eliminare il rischio di commissione dei Reati-Presupposto ovvero è intervenuta con altri accorgimenti ed un'adeguata informazione ai Destinatari.

2. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente Modello si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Sindaci, dirigenti e dipendenti di MSS, nonché dai collaboratori esterni ed i Terzi in genere con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche infragruppo o temporaneo (i "Destinatari").

In relazione al compimento di tutte le Attività Sensibili, ai Destinatari è fatto divieto di:

- a. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- b. porre in essere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire *ex se* fattispecie di reato rientranti in quelle di cui al precedente punto, possano comunque potenzialmente diventarlo;
- c. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione alle riferite ipotesi di reato;

- d. porre in essere comportamenti che siano tali da violare una qualunque legge vigente;
- e. porre in essere comportamenti tali da violare qualsiasi regolamento interno o disposizione operativa o procedura aziendale;
- f. creare situazioni ove i Destinatari coinvolti in transazioni siano, o possano apparire, in conflitto con gli interessi di MSS, ovvero creare situazioni che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse di MSS;
- g. intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui al D. Lgs. 231/2001;
- h. effettuare o promettere, ovvero tentare di effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani o esteri o di loro parenti/referenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, vantaggi, distribuzioni di omaggi o regali, ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da influenzare l'indipendenza di giudizio dei pubblici funzionari stessi ovvero indurli ad assicurare indebiti vantaggi. Sono consentiti omaggi che devono caratterizzarsi sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine della Società. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato;
- i. compiere azioni o tenere comportamenti che siano, o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette o mediante terzi di privilegi per sé o per altri;
- j. effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- k. promettere di fornire o fornire impropriamente servizi;
- l. fornire o promettere di fornire informazioni o documenti riservati;
- m. favorire, nei processi d'acquisto taluni soggetti, fornitori o sub-fornitori, perché indicati dai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ovvero da clienti/partners commerciali, come condizione per lo svolgimento successivo delle attività;
- n. riconoscere, ovvero tentare di riconoscere, in favore dei collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- o. presentare o tentare di presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire finanziamenti, contributi, erogazioni di varia natura ovvero per

ottenere un indebito beneficio o qualsiasi altro vantaggio per la Società;

- p. destinare o tentare di destinare le somme ricevute da detti organismi pubblici a scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi;
- q. alterare il funzionamento di un sistema informatico in danno della Pubblica Amministrazione ovvero manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un indebito vantaggio;
- r. esibire documenti o fornire dati falsi a qualsiasi organo della Pubblica Amministrazione;
- s. tenere una condotta ingannevole nei confronti della Pubblica Amministrazione che possa indurre in errore la stessa;
- t. omettere di fornire alla Pubblica Amministrazione informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore decisioni della stessa;
- u. nel caso di indagini, ispezioni o richieste della Pubblica Autorità, adottare comportamenti reticenti, omissivi o che possano risultare, anche indirettamente e/o involontariamente, di intralcio all'operato degli organi di Giustizia.

Ai fini dell'attuazione dei divieti sopra sanciti:

- i) i rapporti rilevanti con la Pubblica Amministrazione (quali, a titolo esemplificativo, richieste di autorizzazioni, licenze, concessioni, atti di assenso comunque denominati ovvero acquisizioni e gestioni di contributi, sovvenzioni e finanziamenti) devono essere gestiti esclusivamente dall'Amministratore Delegato, previo parere del Consiglio di Amministrazione, ovvero dal personale all'uopo appositamente delegato e nei limiti indicati nella delega;
- ii) gli accordi commerciali di acquisto (quali offerte e contratti) con i terzi, di importo complessivamente superiore a € 5.000 su base annua, devono essere definiti per iscritto e, quelli di importo superiore a € 60.000, devono essere proposti, verificati e/o approvati da almeno due soggetti distinti appartenenti alla Società, con previsione di una clausola che riconosca espressamente alla Società la possibilità di recedere dal contratto in caso di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel presente Modello, ivi compreso il Codice Etico;
- iii) gli accordi commerciali di vendita di importo superiore a € 60.000, esclusi i contratti intercompany, devono essere proposti, verificati e/o approvati da almeno due soggetti distinti appartenenti a MSS e devono essere preceduti da idonee verifiche di affidabilità ed onorabilità del *partner* commerciale. È fatto espresso divieto di accettare pagamenti, anche parziali, in contanti;
- iv) gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni, di importo superiore a € 5.000 devono essere redatti per iscritto e, quelli di importo superiore a € 60000, devono essere proposti, verificati e/o approvati

da almeno due soggetti distinti appartenenti a MSS e devono indicare il compenso pattuito e la previsione di una clausola risolutiva espressa che riconosca a MSS la possibilità di recedere dal contratto in caso di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel presente Modello;

- v) fatta salva la gestione della piccola cassa, in genere nessun pagamento può essere effettuato in contanti e, nel caso di deroga, gli stessi pagamenti dovranno essere opportunamente autorizzati. In ogni caso deve essere documentata la riferibilità e la tracciabilità della spesa. Nessun tipo di pagamento potrà mai essere effettuato in natura;
- vi) le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari per il conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura, devono contenere elementi assolutamente veritieri; in caso di ottenimento degli stessi, dovranno essere scrupolosamente rispettati i successivi adempimenti contabili, ivi compresi eventuali rendiconti;
- vii) devono essere definiti chiaramente i soggetti che sono tenuti a svolgere una funzione di controllo e supervisione degli adempimenti connessi all'espletamento delle attività di cui al punto vi) che precede (quali a titolo esemplificativo la destinazione di fondi ottenuti dallo Stato italiano, da Pubbliche Amministrazioni locali, o da organismi della UE o il pagamento di fatture), che dovranno porre particolare attenzione alla loro esecuzione e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- viii) tutti i pagamenti devono essere effettuati nei confronti del soggetto che ha emesso la fattura, previa apposizione di autorizzazione al pagamento da parte di colui che ha intrattenuto rapporti con il fornitore/collaboratore, che in tal modo ne attesta la regolarità formale e sostanziale;
- ix) ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e verificabile nell'arco di dieci anni. In particolare ciascuna operazione e/o transazione deve avere una registrazione adeguata e deve consentire la verifica del processo di decisione, autorizzazione ed attuazione;
- x) ogni operazione deve essere altresì corredata da un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in ogni momento all'esecuzione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, nonché che consentano di individuare l'autore dell'autorizzazione, dell'esecuzione, della registrazione, della verifica dell'operazione;
- xi) eventuali operazioni di liquidazione della Società devono essere condotte avendo riguardo al preminente interesse dei creditori sociali; è pertanto vietato distrarre i beni sociali dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori aventi diritto, ovvero dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Inoltre, MSS:

- assicura il regolare funzionamento dei propri organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista dalla legge nonché, la libera e corretta formazione della volontà assembleare; è dunque imposto il rigoroso rispetto delle procedure interne predisposte a tal fine dalla Società e/o, comunque, l'adozione di comportamenti coerenti con tale principio;
- non consente che vengano poste in essere attività od omissioni che possano costituire ostacolo allo svolgimento delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza preposte ai settori di attività in cui opera la Società. A tal fine, è imposto agli Organi Sociali, al personale dipendente ed ai collaboratori esterni di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

È inoltre fatto obbligo ai Destinatari dei presenti principi etico-comportamentali nonché di quelli espressi nel Codice Etico della Società, di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di tentata concussione, corruzione e/o induzione indebita a dare o promettere a lui o a un terzo denaro o altra utilità da parte di un pubblico funzionario, il soggetto interessato deve: (i) non dare corso alla richiesta; (ii) comunicare tempestivamente l'accaduto al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza che provvederanno a darne immediata informativa al Consiglio di Amministrazione;
- in caso di conflitti di interesse, anche solo potenziali, che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente informativa al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza che provvederanno a comunicare la circostanza al Consiglio di Amministrazione;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nonché di quelli espressi nel Codice Etico della Società nel corso dello svolgimento delle proprie attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza.

3. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del presente Modello è suddivisa nelle seguenti sezioni:

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO IL PATRIMONIO

B) REATI SOCIETARI

C) REATI COLPOSI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

D) REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E DI AUTORICICLAGGIO

E) REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

F) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

G) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

H) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

I) REATI AMBIENTALI

L) REATI CONTRO L'INTERESSE DELLO STATO AL CONTROLLO E ALLA GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI

M) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

N) REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

O) REATI TRIBUTARI

P) CONTRABBANDO

AREE STRUMENTALI

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO IL PATRIMONIO

1. REATI PRESUPPOSTO

È opportuno fornire preliminarmente una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale “A”, coincidente con quelli indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto; quest’ultimo articolo è stato significativamente modificato ad opera della L. 190/2012.

- PECULATO (art. 314 cod. pen.)

Il reato si configura allorché un Pubblico Ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Ai sensi dell’art. 25 comma 1 del D. Lgs. 231/01 il reato si applica all’Ente nel caso in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea

- PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL’ERRORE ALTRUI (art. 316 cod. pen.)

Il reato si configura allorché un Pubblico Ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se o per un terzo, denaro o altra utilità.

Ai sensi dell’art. 25 comma 1 del D. Lgs. 231/01 il reato si applica all’Ente nel caso in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea

- MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL’UNIONE EUROPEA (art. 316 *bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’aver sottratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che abbia alcun rilievo il fatto che l’attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che nell’attualità non vengano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.

- INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (art. 316 *ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto abbiamo visto accadere in relazione all'art. 316 *bis* c.p., è irrilevante l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si consuma nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine va evidenziato che tale ipotesi di reato è sussidiaria rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri. Esso si configura dunque solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa ai danni dello Stato.

- ABUSO D'UFFICIO (art. 323 cod. pen.)

Il reato si configura allorché un Pubblico Ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D. Lgs. 231/01 il reato si applica all'Ente nel caso in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea

- FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (art. 356 cod. pen.)

Il reato si configura qualora venga commessa una frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, facendo mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio.

- TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Per artificio o raggiri si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta del reato se attuato in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale.

L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto.

Il profitto si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad es., del godimento di un bene e quindi anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura patrimoniale.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella partecipazione a procedure di gara, si forniscano intenzionalmente alla Pubblica Amministrazione informazioni supportate da documentazione artefatta al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (art. 640 *bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per erogazione pubblica si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o delle Comunità Europee.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (art. 640 *ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danni allo Stato o ad altro ente pubblico o all'Unione Europea.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al software.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico e quindi rilevanti ai sensi della normativa in questione le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati e i programmi contenuti su

supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici) che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente ovvero nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali.

Con il D.L. 93/2013 il Legislatore ha aggiunto alla norma un terzo comma, introducendo un'ulteriore ipotesi aggravata del delitto di "frode informatica": la c.d. "frode informatica commessa con sostituzione dell'identità digitale". Tale forma aggravata è stata inserita nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli Enti modificando il dettato dell'art. 24 *bis* del Decreto; per un'analisi approfondita di tale norma, pertanto, si rinvia alla sezione dedicata ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati (v. *infra*, Parte Speciale "I").

- CORRUZIONE

- CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (art. 318 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

L'attività del pubblico ufficiale deve estrinsecarsi in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza).

Ai fini della ricorrenza del reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal Pubblico Ufficiale, poiché in caso contrario deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione prevista dall'art. 322 c.p.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (art. 319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara) ovvero omettere o ritardare atti del suo ufficio, determinando un vantaggio in favore dell'offerente.

Ai fini della ricorrenza del reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal Pubblico Ufficiale, poiché in caso contrario deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione prevista dall'art. 322 c.p.

- CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (art. 319 *ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (che può essere, oltre che un magistrato, anche un cancelliere o altro funzionario).

- INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (art. 319 *quater* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando delle proprie qualità o dei propri poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro o altra utilità.

Il comma 2 della norma, che configura la cd “*concussione mediante induzione*”, rende punibile, con una pena più lieve, anche la condotta del privato concusso.

- CORRUZIONE DI PERSONE INCARICATE DI UN PUBBLICO SERVIZIO (art. 320 c.p.)

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione e di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio si applicano non solo al pubblico ufficiale, ma anche all’incaricato di pubblico servizio.

I reati di corruzione come sopra indicati possono essere realizzati mediante l’erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio la cui provvista derivi:

- dalla creazione di fondi neri tramite l’emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;
- dall’utilizzo delle deleghe di spesa attribuite.

Sotto un diverso profilo, i reati sopra citati possono essere realizzati mediante l’erogazione o la promessa di erogazione al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:

- omaggi ed in genere regalie;
- dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- assunzione di personale indicato dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio a condizioni ingiustificatamente vantaggiose;

- cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell'Ente presso cui il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti della società etc.

A titolo esemplificativo nei casi di corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio il reato potrebbe essere finalizzato ad ottenere:

- l'aggiudicazione di una gara pubblica;
- un provvedimento autorizzativo;
- la concessione/rilascio di una licenza;
- che i prodotti della Società vengano preferiti ingiustamente – nell'acquisto o nella vendita – rispetto a quelli delle altre società concorrenti.

Per quanto concerne la corruzione in atti giudiziari, il reato potrebbe essere finalizzato ad ottenere una pronuncia favorevole alla Società nell'ambito di un contenzioso.

Per completezza infine deve ricordarsi che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene stabilite dagli artt. 318, 319, 319 *ter* e 320 c.p. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto.

- ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzategli. La promessa o l'offerta di denaro devono riguardare:

- l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

È inoltre penalmente sanzionata anche la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio.

È necessario inoltre che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal pubblico ufficiale perché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che ai fini della configurabilità della fattispecie

in esame è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

- CONCUSSIONE (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio – figura, quest'ultima, reintrodotta con la Legge 69/2015, dopo la soppressione nel 2012 ad opera della Legge n. 190 –, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Si tratta della cd “*concuSSIONE mediante costrizione*”, che, a differenza della fattispecie prevista dall'art. 319 *quater* non punisce il privato concusso.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente o un dirigente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, il quale, profittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute, risultando da tali comportamenti un vantaggio per la Società.

- PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE ED ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI I (ART. 322 BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura allorché la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta da o nei confronti di membri degli organi delle Comunità Europee, ovvero da o nei confronti di persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi.

- TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura quando, al di fuori dei casi di corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità, un qualunque soggetto, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

La stessa pena (da un anno a quattro anni e sei mesi) è applicata a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Elementi costitutivi della fattispecie sono dunque:

- lo sfruttamento di una relazione con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio;
- la percezione, da parte dell'agente o di terzi, di denaro o di un altro vantaggio patrimoniale, o la promessa, all'agente o a terzi, di tale denaro o vantaggio;
- la sussistenza di un elemento di natura finalistica, nel senso che il vantaggio percepito o promesso deve costituire:
- il prezzo della mediazione illecita tra l'agente e il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, oppure
- la remunerazione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, o per l'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio.

Si tratta dunque di una condotta prodromica rispetto alla commissione di fatti corruttivi. Inoltre l'agente, una volta conseguito il vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione, potrebbe anche decidere di non dar seguito a tale opera di influenza verso il pubblico ufficiale.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione e concussione, fermo restando che ai fini della configurabilità della fattispecie di istigazione è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

- INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI A VALERE DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA OVVERO DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO (art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898)

Tale ipotesi di reato si configura quando, al di fuori dei casi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche corruzione (art. 640-*bis* c.p.), un qualunque soggetto, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni ovvero da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa.

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

Le regole ed i divieti riportati nel paragrafo 2. si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale della Società.

Tutti i Destinatati del Modello sono tenuti, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, a rispettare le seguenti procedure di comportamento:

- i rapporti diretti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione (pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio) devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale e delle norme comportamentali richiamate anche nel Codice Etico della Società;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti debitamente autorizzati in base al sistema di deleghe e/o poteri;
- allo scopo di prevenire la commissione di reati corruttivi, se possibile, i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione devono essere tenuti in presenza di un altro soggetto;
- in presenza di visite ispettive da parte di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, la gestione di tali contatti deve avvenire alla presenza di almeno due soggetti; successivamente alla conclusione dell'attività ispettiva da parte di pubblici funzionari, i soggetti che vi hanno preso parte e/o assistito devono redigere un documento nel quale siano indicati: i nominativi dei soggetti coinvolti nell'ispezione, l'oggetto dell'ispezione e le eventuali decisioni che ne sono seguite (deve essere altresì indicato il nominativo del soggetto che le ha assunte onde verificare che lo stesso fosse all'uopo debitamente autorizzato tramite delega o incarico *ad hoc*);
- le informazioni di cui il Destinatario venga a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività, qualunque sia il ruolo dallo stesso ricoperto, dovranno sempre intendersi come “riservate e confidenziali”. Tali informazioni non dovranno quindi essere comunicate a terzi (inclusi quindi soggetti legati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione) al fine di concedere una qualsiasi potenziale forma di beneficio;
- l'assunzione di personale o collaboratori dovrà seguire regole di valutazione della professionalità e la retribuzione complessiva sarà in linea con quanto già presente verso figure di analoga funzione e responsabilità, evitando di privilegiare soggetti i quali, direttamente o indirettamente, potrebbero svolgere attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione;
- nei processi deliberativi per le spese dovute al conferimento di incarichi di appalto, la scelta dei fornitori deve basarsi sulla valutazione del miglior rapporto esistente tra qualità e prezzo. Le regole per la scelta del fornitore devono rispettare anche quanto previsto dal Codice Etico, al fine di prevenire il rischio che la scelta del fornitore avvenga sulla base di condizionamenti o nella speranza di ottenere vantaggi attraverso la selezione di fornitori “vicini” a soggetti legati alla Pubblica Amministrazione, con il rischio di commettere i reati di concussione o corruzione;
- le fasi omogenee dello stesso processo rilevante possono essere affidate ad un unico soggetto, ma nessuno dei soggetti partecipanti deve disporre di poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri

soggetti deputati alla cura di fasi diverse del medesimo processo, oltre che degli organi preposti al controllo, eccettuate le attività routinarie, per le quali si ritiene sufficiente un resoconto periodico del soggetto munito di specifica delega alla gestione al proprio superiore funzionale;

- assicurare che gli accordi con i legali che supportano la Società siano formalizzati sulla base di *format* standard aziendali in conformità alla normativa vigente;
- assicurare che i predetti accordi riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali *deliverable* da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- lo studio legale esterno incaricato di assistere la Società nel contenzioso deve provvedere a fornire l'aggiornamento scritto circa le cause in essere;
- garantire che al termine dell'incarico sia richiesto al consulente e allo studio legale esterno incaricato di assistere la Società nel contenzioso di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;
- garantire la tracciabilità di tutte le fasi di giudizio nonché la possibilità di accesso ai relativi atti.

Tutti i Destinatari del presente Modello, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto dei principi (generali e/o specifici) qui esposti, devono osservare le seguenti regole di comportamento nella gestione degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione:

- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico nonché dalla presente Parte Speciale;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione (ivi inclusa la partecipazione a gare ed offerte) devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse. I documenti devono essere elaborati in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro ed esaustivo;
- tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte del responsabile competente; quest'ultimo è altresì diretto responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione (cartacea e/o elettronica) prodotta nell'ambito della (propria) attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione in via telematica o elettronica.

Rientrano, a titolo esemplificativo, nell'ambito di tale documentazione:

- i documenti relativi alla partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione;
- i documenti relativi a licenze, autorizzazioni, concessioni e simili connesse all'attività di MSS, nonché gli accordi con le controparti contrattuali che siano soggetti pubblici/incaricati

di pubblico servizio;

- gli atti, i verbali, i bilanci, i moduli, le dichiarazioni relativi alla gestione degli affari legali, fiscali e societari oppure alla gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale;
 - i verbali relativi a visite ispettive, procedure istruttorie e simili;
 - gli atti del contenzioso in materia civile, penale, amministrativa, tributaria, etc.
- laddove gli adempimenti dovessero essere effettuati utilizzando direttamente il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, è vietato di alterare lo stesso e i dati in esso contenuti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione; il soggetto che ha proceduto all'effettuazione di tale attività è tenuto a predisporre un documento di resoconto avente ad oggetto la descrizione dei dati inviati ed il motivo dell'invio. Il predetto documento di resoconto deve quindi essere archiviato in formato cartaceo e/o elettronico in modo tale da rendere possibile il controllo sulla menzionata attività di trasmissione dei dati alla Pubblica Amministrazione.

Chiunque facente parte della Società (Dipendenti, Collaboratori, etc.) intrattenga rapporti con la Pubblica Amministrazione è tenuto, oltre che a rispettare tutti i principi e le regole indicate nel presente Modello e/o in altri documenti ufficiali della Società (quale il Codice Etico), a sottoscrivere, su invito dell'organo amministrativo di MSS, una descrizione delle operazioni sensibili svolte.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti i Destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia*, nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

- A) Codice Etico;
- B) Procedura 7400 Approvvigionamenti;
- C) Procedura 7200 e 7201 Vendite;
- D) Procedura Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Gestione delle attività per il rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Coordinatore Generale/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

- predisposizione della documentazione prevista dalla legge;

- presentazione della documentazione agli uffici competenti;
- rapporti con funzionari pubblici per il completamento della procedura.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- truffa ai danni dello stato o di altro ente pubblico;
- corruzione;
- istigazione alla corruzione;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- traffico di influenze illecite.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- i principali rapporti intrattenuti con funzionari pubblici;
- l'oggetto dei contatti intrattenuti con funzionari pubblici.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.2. Gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti da parte degli Enti Pubblici competenti o delle Autorità Amministrative Indipendenti

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Coordinatore Generale/Direttore Tecnico

Direttore di stabilimento

Attività a rischio:

Gestione dei rapporti con gli ispettori pubblici afferenti alle seguenti autorità:

- Ministeri;
- Regione;
- Provincia
- Comune;
- Vigili del fuoco;
- ARPA;
- ASL;
- Guardia di finanza;
- Agenzia delle Entrate e altri enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria;

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- Authority;
- etc.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- corruzione;
- istigazione alla corruzione;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- traffico di influenze illecite;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (reato perseguibile solo se commesso in concorso con gli Amministratori).

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- i risultati delle ispezioni eseguite;
- le azioni correttive eventualmente intraprese.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.3. Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Coordinatore Generale/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

- predisposizione delle denunce relative alla costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
- autorizzazione per l'assunzione del personale appartenente a categorie protette;
- ottenimento della certificazione di ottemperanza in materia di collocamento obbligatorio;
- elenchi di personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;

- controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- esecuzione dei pagamenti verso lo stato o altri enti pubblici.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- corruzione;
- istigazione alla corruzione;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- traffico di influenze illecite;
- truffa ai danni dello stato o di altro ente pubblico.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- assunzioni e cessazione dei rapporti di lavoro nel periodo di riferimento, con evidenza dei lavoratori stranieri (extra UE o apolide);
- eventuali anomalie riscontrate con riferimento al livello retributivo o alla elargizione dei *benefit* aziendali rispetto ai criteri prestabiliti;
- piano degli incentivi;
- verifica avvenuto versamento delle ritenute e dei contributi dovuti per il personale dipendente.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.4. Gestione contenziosi giudiziari e stragiudiziali aventi ad oggetto la materia civile, tributaria, giuslavoristica, amministrativa, penale

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Amministratore Delegato

Attività a rischio:

- Gestione dei rapporti con i giudici competenti nell'ambito delle cause civili, penali, amministrative, etc.
- Nomina dei legali rappresentanti della società.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- corruzione;
- istigazione alla corruzione;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- traffico di influenze illecite;
- corruzione in atti giudiziari.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco dei procedimenti in corso;
- l'elenco degli incarichi conferiti ai legali e dell'andamento dell'attività giudiziale e/o stragiudiziale;
- la congruità delle notule rispetto ai tariffari professionali.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.5. Ottenimento e gestione di fondi, erogazioni e contributi pubblici.

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Coordinatore Generale/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

- Richiesta e la gestione di fondi/erogazioni/contributi pubblici nell'ambito di attività aziendali.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- corruzione;
- istigazione alla corruzione;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- traffico di influenze illecite;
- truffa ai danni dello Stato o di enti pubblici o per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea;
- Indebita percezione di erogazioni in danno allo Stato o All'Unione Europea;
- Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea;

- Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee o di Stati esteri.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco dei rapporti con enti pubblici per lo svolgimento di attività che comportano la gestione di fondi a erogazione pubblica;
- il report di controllo di gestione contabile sull'attività operativa svolta e sulla destinazione e l'utilizzo delle erogazioni;
- il risultato di apposite verifiche condotte sulla gestione delle attività nel caso sia svolta da terzi.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

1.6. Attività commerciale di vendita

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Coordinatore Generale/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Responsabile produzione

Responsabile laboratorio e controllo qualità

Attività a rischio:

- Processo produttivo;
- Controllo materie prime, intermedi, prodotti finiti;
- Attività di vendita.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Frode nelle pubbliche forniture.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco delle operazioni di vendita oggetto di reclamo da parte della clientela.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

B) REATI SOCIETARI

1. REATI PRESUPPOSTO

È opportuno fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale “B”, coincidente con quelli indicati nell’art. 25 *ter* del Decreto, recentemente modificato ad opera della Legge 69/2015 – e per ciò che concerne il solo delitto di corruzione tra privati, previsto alla lettera *s-bis*, ad opera del d.lgs. 38/2017 – raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in cinque tipologie differenti.

1. FALSITÀ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (artt. 2621, 2621 *bis* e 2622 c.c.)

La disciplina del falso in bilancio è stata oggetto di recente profonda modifica, attuata con la Legge 69/2015, “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, che ha modificato il dettato degli artt. 2621 e 2622 c.c. e ha introdotto *ex novo* l’art. 2621 *bis* che contempla, con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 2621, “*Fatti di lieve entità*”.

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per fatto che l’una è applicabile a società quotate (art. 2622 c.c.) l’altra alle società non quotate (art. 2621 c.c.).

Questi reati si realizzano tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero mediante l’omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; la condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata in entrambi i casi con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell’autore del reato ovvero di terzi.

La modifica normativa ha introdotto alcune novità di rilievo:

- il falso in bilancio è tornato ad essere punito come delitto, ripristinando lo *status quo* precedente alla riforma del 2005;
- la modifica normativa ha riguardato anche la cornice edittale applicabile alle due fattispecie, sensibilmente aumentata; coerentemente, la riforma ha inasprito anche le sanzioni pecuniarie applicabili all’ente;

- entrambe le ipotesi di falso in bilancio sono ora procedibili d'ufficio;
- l'attuale falso in bilancio è, in entrambe le sue forme, un reato di pericolo concreto, in quanto tale applicabile a prescindere dal verificarsi di un danno patrimoniale nei confronti dei soci o dei creditori;
- la nuova disciplina è intervenuta anche sull'applicabilità delle cause di non punibilità, con l'eliminazione delle soglie di punibilità precedentemente previste tanto dall'art. 2621 quanto dall'art. 2622: al loro posto, la richiesta che i fatti esposti siano "rilevanti" e "concretamente" idonei ad indurre in errore.

Si tratta in entrambi i casi di reato proprio: soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Infine, si segnala che la novella legislativa ha introdotto l'art. 2621 *bis*, inserendolo anche nel catalogo dei reati presupposto (art. 25 *ter*, lettera *a-bis*). La norma prevede l'applicabilità di pene ridotte per il reato di falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. se i fatti "*sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta*".

La stessa pena ridotta si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono fallire, vale a dire quelle che non superano i limiti indicati dall'art. 1 co. 2 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

- **FALSO IN PROSPETTO** (art. 173 *bis* del D.Lgs. 58/98)

Tale ipotesi di reato, introdotta dall'art. 34 della L. 262/2005 (che ha contestualmente abrogato l'art. 2623 c.c., tutt'oggi indicato all'art. 25 *ter* del decreto), e successivamente modificata dal D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51, consiste nell'espone false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Si segnala che la ricollocazione di questa fattispecie dal Codice Civile al TUF ha posto non pochi problemi di interpretazione e di coordinamento con l'art. 25 *ter* del Decreto che alle lettere d) ed e) ha conservato il riferimento alla norma abrogata.

In ragione della tassatività del catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti, in dottrina è condivisa la tesi della attuale "*non applicabilità ad ipotesi di falso in prospetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 per quanto attiene la responsabilità dell'ente e la non estendibilità del Decreto al nuovo art. 173-bis TUF*"¹.

¹ V. D'Avirro-Di Amato, *Trattato di diritto penale dell'impresa, La responsabilità da reato degli enti*, vol. X, Padova, 2009, pp. 473 ss.; Paliero, *La riforma della tutela penale del risparmio: continuità e fratture nella politica criminale in materia economica*, in *Corr. Merito*, 2005, n. 6.

Ad oggi, non si rinvencono pronunce di legittimità sul punto².

In ogni caso, con riferimento a tale fattispecie si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

- FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DEI RESPONSABILI DELLA REVISIONE LEGALE (art. 27 D.Lgs. 39/2010)

Tale ipotesi di reato era in origine prevista dall'art. 2624 c.c., abrogato dall'art. 37, co. 34, del D.Lgs. 39/2010 (Testo Unico della revisione legale dei conti); la corrispondente fattispecie è stata contestualmente trasferita all'art. 27 del citato D.Lgs.

Si segnala che il citato D.Lgs. 39/2010 abrogando l'art. 2624 c.c. non è intervenuto anche sul dettato dell'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/01 – che contiene tutt'oggi il riferimento alla norma abrogata – con la conseguenza che la nuova fattispecie, l'art. 27 del D.Lgs. 39/2010, non risulta ricompresa tra i reati presupposto del Decreto.

A tale proposito la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 34476 del 22 settembre 2011, ha affermato che l'abrogazione dell'art. 2624 c.c. e il contestuale mancato aggiornamento del catalogo dei reati presupposto nell'art. 25 *ter* D.Lgs. n. 231 del 2001 impediscono di ipotizzare la responsabilità degli enti i cui revisori siano accusati di “false certificazioni” ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 39/2010; tale mancanza, del resto, non potrebbe essere superata operando un rinvio “mobile” alla nuova norma, inconcepibile in materia penale³.

In ogni caso, e fermo restando le considerazioni sopra riportate, si chiarisce che sono suscettibili di integrare tale fattispecie le false attestazioni o l'occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni dei responsabili della revisione legale, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i

² In ipotesi, parrebbe applicabile anche all'art. 2623 c.c. il principio di diritto sancito da Cass., Sez. Un., 34476/2011, in CED 250347, in relazione al successivo art. 2624 c.c., parimenti abrogato (v. *infra* nel testo e nota nr. 3).

³ La sentenza ha affermato il seguente principio di diritto: “*Il delitto di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, già previsto dall'abrogato art. 174-bis D.Lgs. n. 58 del 1998 ed ora configurato dall'art. 27 D.Lgs. n. 39 del 2010, non è richiamato nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti che non menzionano le surrichiamate disposizioni e conseguentemente non può costituire il fondamento della suddetta responsabilità. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che anche l'analoga fattispecie prevista dall'art. 2624 cod. civ., norma già inserita nei suddetti cataloghi, non può essere più considerata fonte della menzionata responsabilità atteso che il D.Lgs. n. 39 del 2010 ha provveduto ad abrogare anche il citato articolo)*, in CED 250347. In senso analogo, in dottrina, v. Centonze, *La nuova disciplina penale della revisione legale dei conti*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 661 ss.; Troyer-Ingrassia, *Prime riflessioni sullo statuto penale della revisione legale a seguito del d.lg. n. 39/2010*, in *Riv. dott. comm.*, 2010, p. 595 ss.

destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della revisione legale, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società revisionata e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. È, infatti ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della revisione legale. In tale ultima ipotesi è previsto un aumento di pena.

La norma contempla ulteriori aggravanti per le ipotesi in cui il fatto sia commesso:

- dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico;
- dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa.

2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (art. 2626 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (art. 2627 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (art. 2628 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. È configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazione dei primi.

- OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE (art. 2629 *bis* c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura allorché l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società.

La fattispecie sanziona inoltre la condotta dell'amministratore delegato, che essendo portatore di analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere l'operazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i componenti del consiglio di gestione.

- FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;

b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;

c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

- IMPEDITO CONTROLLO (art. 2625 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

- ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

4. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (art. 2638 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi;

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

5. CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 2635 c.c.)

- CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 2635 c.c.)

Tale ipotesi di reato, introdotta dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e poi modificata dal d.lgs. 38/2017, si configura allorché gli apicali (dirigenti, amministratori, sindaci...) di una società o di un altro ente privato, i soggetti che esercitano funzioni direttive non apicali o i loro dipendenti corrompono dirigenti o dipendenti di altre società o di altri enti privati o vengono corrotti da questi ultimi. In questo modo si applica lo schema tipico della corruzione tra soggetti pubblici anche nei rapporti commerciali tra privati. Del reato in esame è chiamata a rispondere solo la società cui appartiene il privato corruttore, e non anche la società cui appartiene il privato corrotto, nella prospettiva per cui solo il corruttore può avere astrattamente agito illecitamente nell'interesse della società per la quale lavora.

La norma prevede la procedibilità a querela della persona offesa, ad eccezione dell'ipotesi in cui dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

- ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS C.C.)

Tale ipotesi di reato, introdotta con il d.lgs. 38/2017, si configura nel caso in cui, in presenza di un'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti, finalizzati alla corruzione, gli apicali di una società

(dirigenti, amministratori, sindaci...), i soggetti che esercitano funzioni direttive non apicali o i loro dipendenti non accettano l'offerta o la promessa (in caso contrario, deve ritenersi integrata la più grave fattispecie di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.). Il reato viene integrato anche nel caso in cui siano questi ultimi a sollecitare, per sé o per altri – anche per interposta persona – una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, nel caso in cui la sollecitazione non sia accettata (poiché di nuovo, in caso contrario, deve ritenersi integrata la più grave fattispecie di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.).

Del reato in esame è chiamata a rispondere solo la società cui appartiene il privato che istiga alla corruzione, e non anche la società cui appartiene il privato destinatario dell'offerta o della promessa.

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

I Destinatari si impegnano a far sì che gli atti relativi alla gestione della società siano rappresentati in maniera corretta e veritiera nella contabilità della Società. Nella fattispecie sono tenuti a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- tenere, in caso di eventuale redazione di prospetti informativi o di documenti da pubblicare ai sensi dell'art. 2623 c.c., comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge, per la tutela del patrimonio degli investitori, nonché dell'efficienza e della trasparenza del mercato dei capitali;
- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale (ad es.: fusioni, scissioni, acquisizioni di aziende, ripartizione di utili e riserve, ecc.) e ad agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare che tutte le dichiarazioni e le comunicazioni scritte rese ad esponenti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti, rispettino i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza e siano siglate da un procuratore o da persone espressamente autorizzate ad interagire con la Pubblica Amministrazione;

- assicurare che le comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e i rapporti con le stesse siano improntati alla massima trasparenza e correttezza. In particolare, devono essere assicurate la qualità e la tempestività:
 - delle segnalazioni periodiche alle Autorità previste da leggi e regolamenti;
 - dei documenti di cui è prevista la trasmissione alle Autorità;
 - di altri dati e documenti richiesti dall'Autorità;
 - delle informazioni fornite, nel rispetto delle tempistiche previste dei principi di collaborazione e trasparenza, nel corso di eventuali ispezioni.
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali, in tutte le comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci ed al Collegio Sindacale una informazione veritiera e corretta sulla gestione sociale oltre che sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo nel suo insieme. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
 - predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla gestione sociale, alle operazioni ordinarie e straordinarie poste in essere ovvero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
 - omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dal Collegio Sindacale o comunque imposti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
 - tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale;
 - porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

È inoltre fatto divieto di:

- restituire, anche simulatamente, conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- procedere in ogni modo a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, ad esempio mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;
- acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Tutte le operazioni compiute devono essere ispirate ai principi di:

- massima correttezza gestionale;
- completezza e trasparenza delle informazioni;
- legittimità sotto il profilo sostanziale e formale;
- chiarezza e veridicità dei riscontri contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.

Ogni operazione contabile deve essere supportata da idonea documentazione attestante l'attività così da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione della provenienza e/ della formazione dei documenti;
- la ricostruzione contabile e matematica delle operazioni.

La documentazione contabile deve corrispondere ai principi sopra citati e deve essere facilmente rintracciabile, nonché ordinata secondo criteri logici.

La Società esige che l'inserimento in bilancio di tutte le poste, ad esempio crediti, rimanenze, partecipazioni, oneri, scaturisca dal rispetto incondizionato di tutte le norme vigenti in materia di formazione e valutazione del bilancio.

I documenti attestanti l'attività di registrazione contabile devono poter consentire la celere ricostruzione dell'operazione contabile e l'individuazione dell'eventuale errore.

Per ogni operazione e transazione economica devono potersi rilevare, in relazione alle risorse finanziarie

da utilizzarsi o utilizzate, la legittimità, l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e verificabilità.

Per quanto attiene alla gestione delle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione (i.e. Guardia di Finanza) ed ai comportamenti da tenere in tali circostanze, si rimanda a quanto già osservato nella precedente sezione A).

Per quanto riguarda la prevenzione del reato di corruzione tra privati, nella gestione dei rapporti con le controparti contrattuali, in particolare nella fase di negoziazione, conclusione e rinnovazione dei contratti, tutti i Destinatari devono altresì rispettare i seguenti principi di condotta:

- improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del Codice Etico, nonché delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori.
- la negoziazione dei contratti deve avvenire previa assegnazione di responsabilità decisionali ed operative separate tra loro in modo tale da garantire maggiori controlli ed approvazione espressa di eventuali condizioni di favore pattuite;
- il soggetto titolare di compiti operativi ha l'obbligo di informare tempestivamente l'organo amministrativo di ogni incontro, colloquio ecc. tenuto con un cliente/fornitore in relazione alla negoziazione di nuovi contratti, rinnovi o cessazione di contratti in essere il cui valore supera Euro 20.000;
- i contratti di vendita e le proposte sottoposte al cliente finale per accettazione devono essere formalizzati sulla base di format standard aziendali;
- i contratti di vendita devono essere approvati da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- assicurare che il processo di fatturazione attiva sia completo e il più tempestivo possibile;
- non è consentito concedere ai clienti sconti, premi, note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi e debitamente autorizzati.
- la documentazione rilevante deve essere opportunamente e sistematicamente archiviata e conservata ad opera dei soggetti responsabili della gestione del processo, anche al fine di consentire la corretta tracciabilità a posteriori delle attività realizzate;
- segnalare tempestivamente ai superiori gerarchici di qualsiasi situazione di conflitto di interessi che possa insorgere in capo a soggetti aziendali e relative modalità di intervento;
- osservare le Procedure applicabili alle aree sensibili e, in particolare, quelle formalizzate all'interno del manuale del Sistema di Gestione della Qualità.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente sezione della Parte Speciale, tutti i destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia*, nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

- A) Codice Etico;
- B) Sistema di Gestione della Qualità;
- C) Procedura 7400 Approvvigionamenti;
- D) Procedura 7200 e 7201 Vendite;
- E) Procedura 4 Gestione dei Rapporti Infragruppo.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Predisposizione dei progetti di bilancio nonché di eventuali situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali straordinarie

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Attività a rischio:

- Rilevazione, classificazione, valutazione e controllo di tutte le operazioni gestionali aventi riflessi economici, finanziari e patrimoniali (clienti, fornitori, cespiti, personale, etc.).
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari alla predisposizione della bozza del progetto di bilancio.
- Collaborazione e supporto al Consiglio di Amministrazione nello svolgimento dell'attività di ripartizione degli utili di esercizio, riserve e restituzione dei conferimenti.
- collaborazione e supporto all'organo amministrativo per la predisposizione di situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali la fine della realizzazione di:
 - operazioni straordinarie;
 - operazioni su capitale sociale;
 - altre operazioni su azioni o quote sociali della società controllante.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- false comunicazioni sociali;
- false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori;

- illegale ripartizione di utili e di riserve⁴;
- indebita restituzione dei conferimenti⁴;
- operazioni in pregiudizio dei creditori⁴;
- formazione fittizia del capitale⁴;
- illecite operazioni su azioni o quote sociali della controllante⁴.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- modifiche di rilevante entità di voci contabili apportate al bilancio consuntivo su richiesta del Consiglio di Amministrazione;
- stralci di rilevante entità di crediti inesigibili;
- eventuali anomalie riscontrate nella riconciliazione di cassa, banche e carte di credito;
- conti correnti aperti e chiusi dall'Ente nel periodo di riferimento.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.2. Gestione degli adempimenti in materia societaria

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Attività a rischio:

- Predisposizione della documentazione oggetto di discussione e delibera in Assemblea.
- Gestione dei rapporti e dell'espletamento degli adempimenti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari (es. Tribunale, CCIAA, l'Ufficio del Registro, etc).
- Tenuta dei Libri Sociali.
- Compimento di qualsiasi operazione da cui possa derivare un interesse dell'Amministratore per conto proprio o di terzi.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- illecita influenza in assemblea;

⁴ Reati perseguibili solo se commessi in concorso con i soggetti richiamati dagli artt. 2621, 2622, 2628, 2629, 2632, ecc.

- corruzione;
- istigazione alla corruzione;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- traffico di influenze illecite;
- truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico;
- impedito controllo;
- omessa comunicazione di conflitto d'interessi.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un Key Officer, il quale ha la responsabilità di comunicare con immediatezza eventuali incarichi conferiti alla Società di Revisione o a società ad essa collegate su temi diversi da quello concernente la certificazione del bilancio, nonché eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste.

Annualmente l'Organismo di Vigilanza incontra il Collegio Sindacale e la Società di Revisione.

3.3. Attività commerciale di vendita

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Attività a rischio:

- Qualificazione della clientela;
- definizione delle condizioni di vendita;
- gestione degli incassi da terzi.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Istigazione alla corruzione tra privati;
- corruzione tra privati.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco delle operazioni di vendita concluse a condizioni differenti da quelle standard.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate

con immediatezza.

C) REATI COLPOSI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE
E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

1. REATI PRESUPPOSTO

È opportuno fornire preliminarmente una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale “C”, coincidente con quelli indicati nell’art. 25 *septies* del Decreto

- OMICIDIO COLPOSO (art. 589 c.p.)

Tale reato si configura nel caso in cui, a seguito della violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline poste a presidio della salute o della sicurezza dei lavoratori, si verifica a carico di uno o più lavoratori un incidente mortale o una malattia professionale che conduce alla morte.

- LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (art. 590, co 3°, c.p.)

Tale reato si configura nel caso in cui, a seguito della violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline poste a presidio della salute o della sicurezza dei lavoratori, si verifica a carico di uno o più lavoratori una lesione personale grave o gravissima.

Più in particolare, ai sensi dell’art. 583 co. 1 c.p., la lesione personale è grave:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per il tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi dell’art. 583 co. 2 c.p., la lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

La Società, nel considerare l’ambiente e la sicurezza e salute sul luogo di lavoro dei fattori importanti e condizionanti l’esercizio e lo sviluppo delle proprie attività industriali, si è dotata di:

- una politica ambientale indirizzata al controllo ed alla riduzione dei potenziali impatti ambientali connessi alle proprie attività ed a cogliere le opportunità di sviluppo che il riconosciuto rispetto dell’ambiente può determinare;

- una politica in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, indirizzata al controllo, alla riduzione, e ove possibile all'eliminazione, dei pericoli e dei rischi connessi alle proprie attività che permetta il continuo miglioramento dei risultati aziendali in materia.

L'azione aziendale è quindi tesa a soddisfare non solo le esigenze di qualità del prodotto e le prescrizioni legislative e regolamentari, ma anche a perseguire obiettivi di tutela ambientale e di sicurezza e salute dei lavoratori, tramite l'adozione, l'implementazione, il mantenimento di un sistema di gestione ambientale e sulla sicurezza e salute del luogo di lavoro conforme ai requisiti delle norme UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007.

La politica che la Società intende perseguire con sempre maggiore impegno è conseguentemente incentrata sui seguenti obiettivi strategici:

- l'utilizzazione di processi e tecnologie volte alla prevenzione, riduzione, e ove possibile eliminazione, delle interazioni ambientali e dei rischi e pericoli connessi alle proprie attività;
- l'impiego razionale ed efficiente delle risorse e l'utilizzazione di impianti ad elevato rendimento;
- il recupero, ove consentito dalla normativa, dei sottoprodotti e dei rifiuti;
- il sistematico miglioramento del sistema di gestione ambientale e della sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- la gestione trasparente degli impianti, nei confronti dei diversi interlocutori aziendali;
- il continuo miglioramento delle tecnologie e delle conoscenze;
- la ricerca delle condizioni che consentano un più armonico inserimento dei nuovi impianti nel territorio attraverso l'elaborazione di specifici studi di impatto ambientale;
- la comunicazione con i cittadini e le istituzioni;
- la diffusione della cultura ambientale e della sicurezza tra i dipendenti.

Il perseguimento di questi obiettivi si è tradotto, in numerose iniziative, tra quelle più significative per l'Organizzazione, nel suo insieme, si ricordano:

- la realizzazione di un Sistema di Gestione integrato per l'ambiente e la sicurezza, secondo le norme UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001:2007, che verranno certificate da un ente di terza parte;
- controllo ed aggiornamento sistematico della valutazione dei rischi dell'organizzazione;
- incremento delle attività per la sicurezza e la tutela del personale negli ambienti di lavoro;
- aggiornamento sistematico delle procedure di sicurezza aziendali;
- controllo sistematico delle emissioni di polveri attraverso procedure atte a minimizzarne la diffusione;
- monitoraggio sistematico delle esposizioni dei lavoratori alle polveri ed ai rumori;
- monitoraggio sistematico delle emissioni in atmosfera da sorgenti puntuali e diffuse;
- incremento del recupero dei rifiuti prodotti dalle proprie attività;

- intensificazione delle attività di ripristino ambientale nei siti interessati dalle attività estrattive;
- perseguimento di una crescente trasparenza nell'informazione dei cittadini e dei clienti.

La tutela della salute dei lavoratori e della loro sicurezza nei luoghi di lavoro, il rispetto per l'ambiente ed il miglioramento continuo della sua protezione, in coerenza con gli obiettivi strategici del Gruppo Minerali Industriali S.r.l., sono priorità per Maffei Sarda Silicati S.p.A.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'azienda si impegna ad osservare quanto segue:

1. Assicurare costantemente la sicurezza dei lavoratori e la loro salute nei luoghi di lavoro, la tutela dell'ambiente, mettendo a disposizione le necessarie risorse umane, conoscitive, strumentali ed economiche.
2. Individuare ed aggiornare regolarmente le metodologie più opportune per:
 - a. l'identificazione dei pericoli e rischi presenti sul luogo di lavoro;
 - b. il continuo miglioramento delle prestazioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori prevenendo l'insorgere di infortuni e malattie professionali sul luogo di lavoro;
 - c. l'identificazione e la riduzione degli impatti sull'ambiente derivanti dalle attività minerarie, promuovendo ad ogni livello un diffuso senso di responsabilità verso l'ambiente.
3. Realizzare tutte le proprie attività in conformità alle leggi e ai regolamenti locali, regionali, nazionali ed agli standard previsti nelle procedure interne aziendali.
4. Gestire le attività di coltivazione mineraria, acquistare e/o progettare macchinari, attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, tecniche produttive, stilare procedure operative e gestionali, conformi ai principi espressi in questo documento, al fine di tenere sotto controllo, prevenire, minimizzare e, ove possibile, eliminare gli infortuni sui luoghi di lavoro e gli impatti ambientali negativi.
5. Assicurare la sistematica valutazione delle proprie prestazioni attraverso un costante monitoraggio dei potenziali impatti ambientali e dei pericoli indotti dall'esercizio delle attività aziendali.
6. Impostare, sulla base dei risultati delle azioni di monitoraggio, azioni di miglioramento volte alla eliminazione e, ove non sia possibile, alla riduzione dei pericoli presenti nelle aree di lavoro e degli impatti ambientali più significativi.
7. Ottimizzare l'uso delle risorse naturali attraverso un impiego razionale ed efficiente delle risorse energetiche e delle materie prime favorendo il recupero dei rifiuti e dei sottoprodotti.
8. Sensibilizzare il personale attraverso iniziative di informazione, formazione ed addestramento che lo rendano conscio della sua centralità all'interno di un progetto costruito per garantirgli condizioni lavorative più sicure nel breve e nel medio-lungo periodo, in modo tale che assuma consapevolezza riguardo al ruolo attivo che svolge, ai suoi diritti e doveri. L'azienda pertanto:

- a. informerà sistematicamente i lavoratori sui rischi per la loro sicurezza e salute, connessi sia all'attività dell'azienda sia al ruolo specifico da loro svolto, sulle misure di prevenzione e protezione;
- b. formerà ed addestrerà il personale in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, all'atto dell'assunzione, di un eventuale cambio di mansioni o del luogo di lavoro e/o qualora fossero introdotti nell'azienda nuovi macchinari o attrezzature;
- c. coinvolgerà i lavoratori nell'attuazione di un programma per l'ottimizzazione delle procedure, consultandoli allorché vi dovessero essere dei cambiamenti influenti sulla loro sicurezza e salute.

9. Comunicare i contenuti della politica a tutte le persone che lavorano con l'azienda, ai fornitori, agli appaltatori, e informare i lavoratori con chiarezza e trasparenza riguardo agli obiettivi e le procedure previste per il loro raggiungimento.

10. Cooperare con le autorità pubbliche per stabilire e aggiornare procedure di emergenza.

11. Promuovere e sostenere un dialogo aperto con il pubblico e le autorità sulle problematiche ambientali, comunicando le informazioni necessarie per una corretta comprensione degli impatti sull'ambiente derivanti dalle attività svolte da Maffei Sarda Silicati S.p.A.

12. Revisionare periodicamente la politica, adeguandola ad eventuali cambiamenti dell'attività aziendale, dei luoghi di lavoro, delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e/o della normativa vigente, in modo tale che rimanga appropriata all'Organizzazione.

La concreta realizzazione dei principi sopra esposti si realizza attraverso il mantenimento del Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza (SGAS) in conformità ai requisiti prescritti dalla norma UNI EN ISO 14001:2004 e dello standard BS OHSAS 18001:2007.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti i destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia*, nelle seguenti procedure e/o documenti ufficiali della Società:

- A) CCNL;
- B) Documento di Valutazione dei Rischi;
- C) Codice Etico;
- D) Procedura PSAS 4.6.0 – Procedure di sicurezza generali;
- E) Procedura PSAS 4.2 – Formazione e Sensibilizzazione;
- F) Procedura PSAS 4.6.8 – Operazioni di carico, trasporto e ribaltamento eseguite da camion;
- G) Procedura PSAS 4.6.11 - Utilizzo delle attrezzature aziendali;
- H) Procedura PSAS 4.7 – Gestione delle emergenze;
- I) Procedura PSAS 5.3.1 – Incidenti e infortuni.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Gestione degli adempimenti prevenzionistici in materia di salute e sicurezza dei lavoratori

Funzioni aziendali coinvolte:

Coordinatore Generale/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Responsabile impianto di produzione

Capiturno

Responsabile manutenzione

Sorvegliante miniere

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione

Attività a rischio:

- valutazione del rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- valutazione dei rischi, anche in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici terze o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda;
- predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione adeguate a fronteggiare i rischi evidenziati nei documenti di valutazione;
- attività relative alla organizzazione della sicurezza, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza;
- sorveglianza sanitaria;
- formazione e informazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori;
- acquisizione delle documentazioni e delle certificazioni obbligatorie;
- rapporti con i funzionari pubblici preposti al controllo del rispetto delle normative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- omicidio colposo;

- lesioni personali colpose gravi o gravissime;
- corruzione;
- istigazione alla corruzione;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- traffico di influenze illecite.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- l'attività effettuata in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori (riunioni, formazione, aggiornamento dei documenti di valutazione rischi etc.);
- le ispezioni eventualmente subite e le osservazioni eventualmente formalizzate dagli ispettori.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione da quanto previsto dal Documento Unico devono invece essere comunicate con immediatezza.

D) REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO
E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA
UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E DI AUTORICICLAGGIO

1. REATI PRESUPPOSTO

I reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico sono disciplinati all'art. 25 quater del Decreto, introdotto dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 che richiama le condotte delittuose realizzate per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

L'art. 25 quater non elenca specificatamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a richiamare i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché quelli realizzati in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

Di particolare interesse sono i reati rientranti in questa ultima volta a perseguire chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato;
- b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato. In tal caso, però, la norma richiede che il reo abbia commesso il fatto con la finalità di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

E' la Convenzione stessa, inoltre, a fornire la precisazione del contenuto concreto alla descrizione della condotta penalmente rilevante, disponendo che affinché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, lettere (a) o (b).

La Convenzione riconduce altresì nel novero delle condotte sanzionabili le ipotesi tentate che si hanno ogni volta in cui il reo, pur non portando a termine la condotta per ragioni indipendenti dalla propria volontà compia atti diretti in modo non equivoco a realizzare una delle ipotesi previste e punite.

La disciplina prevista in materia di terrorismo nell'ambito del codice penale individua specificatamente otto diverse fattispecie che, di seguito, brevemente si esemplificano.

- ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.

Si configura nel caso in cui si promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi una associazione la quale si proponga il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico. Allo stesso modo è punito chiunque solamente partecipi a tali associazioni.

- ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI.

Si configura nel caso in cui, laddove non vi sia ipotesi di concorso nel reato o di favoreggiamento, si dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni terroristiche.

- ARRUOLAMENTO CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE.

In questo caso, diversamente dai precedenti, la norma sanziona le condotte che consistano nell'arruolare una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo.

- ADDESTRAMENTO AD ATTIVITÀ CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE.

La legge penale sanziona come delitto l'attività di addestramento o comunque di formazione all'attività terroristica realizzata mediante fornitura di istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali.

- CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO.

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto. Sono altresì considerate tali le attività dirette a destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.

- ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE.

La norma sanziona le condotte che attentino alla vita od alla incolumità di una persona, quando al fatto siano sottese finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico.

- ATTO DI TERRORISMO CON ORDIGNI MICIDIALI O ESPLOSIVI.

La norma punisce chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose

mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

- SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE.

La norma punisce chiunque, sempre per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona. In merito alla condotta che integra la fattispecie di sequestro, il richiamo è da farsi all'art. 605 c.p. rubricato "Sequestro di persona" e che punisce "Chiunque priva taluno della libertà personale".

In materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di danaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, e di autoriciclaggio occorre invece porre attenzione alle previsioni riportate dall'art. 25 octies del Decreto.

- RICETTAZIONE.

La fattispecie punisce chi, pur non essendo concorso nella realizzazione del reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

La norma prevede che la disciplina non sia applicata nei casi in cui l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o non sia punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- RICICLAGGIO.

Anche in questo caso, la norma disciplina i casi nei quali il soggetto attivo, pur non essendo concorso nel reato che ha prodotto il danaro, il bene od altra utilità, sostituisce o trasferisce tale provento di delitto (non colposo).

Il delitto è realizzato anche laddove il reo compia in relazione ai beni, al danaro o all'utilità ottenuta illecitamente da altri, operazioni che ostacolino l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La realizzazione del fatto nell'ambito dello svolgimento di un'attività professionale comporta un aggravio della pena.

- IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA.

La norma si pone in via ulteriormente specifica e residuale rispetto alle condotte precedenti e punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di ricettazione e riciclaggio, non si limita a sostituire, trasferire ovvero ostacolare l'identificazione dei proventi di illecito, ma impiega tali beni, denaro o utilità in attività economiche o finanziarie.

Anche in questo caso, tuttavia, la commissione del fatto è inserita nell'esercizio di un'attività professionale.

- AUTORICICLAGGIO

La norma, di nuova introduzione nell'ordinamento, punisce chi, diversamente dai casi precedenti, agendo in concorso o commettendo egli stesso un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del reato precedentemente commesso, in modo da ostacolare "concretamente" l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma prevede espressamente la non punibilità dell'autore qualora il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati "alla mera utilizzazione o al godimento personale". Peraltro, si segnala che l'applicabilità di tale clausola nell'ambito della responsabilità da reato dell'ente risulta particolarmente problematica; in mancanza, allo stato, di indicazioni giurisprudenziali sul punto, risulta infatti complesso stabilire quando una persona giuridica si limiti alla mera "utilizzazione o al "godimento personale" delle somme provento del reato presupposto, dal momento che nell'ambito dell'attività d'impresa le risorse finanziarie sono fisiologicamente destinate ad impieghi di natura imprenditoriale. Per evitare applicazioni irragionevoli della norma in esame – tale per cui ogni utilizzo nell'impresa di risorse di eventuale provenienza illecita risulti di per sé un "autoriciclaggio" – si ritiene che debbano essere valorizzate le specifiche modalità della condotta così come descritte dalla nuova fattispecie, e cioè, in positivo, la concreta idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi; in negativo, la mancanza di operazioni sulle specifiche somme di provenienza illecita che esulino da un uso/trasferimento del tutto fisiologico e trasparente di tali somme, alla luce della consueta operatività aziendale.

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

Le regole ed i divieti riportati nel paragrafo 2. si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale della Società. Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti norme specifiche di comportamento:

- operare nel rispetto delle norme in materia di criminalità organizzata e antiriciclaggio, ponendo particolare attenzione alla verifica dei requisiti di onorabilità e affidabilità dei soggetti con i quali instaurano rapporti contrattuali, nonché osservando le cautele necessarie a verificare la legittima provenienza dei capitali e dei mezzi da questi utilizzati;
- improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del presente Codice Etico, nonché delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori;
- assicurare che il processo di qualifica del terzo sia basato sui seguenti criteri:

- raccolta delle informazioni generali di natura anagrafica;
 - raccolta delle informazioni relative ai beni, servizi e appalti di opere che il fornitore è in grado di offrire, incluse le referenze, al fine di verificarne l'attendibilità commerciale e professionale e l'assenza di conflitti di interesse;
 - accertamento e valutazione dell'affidabilità tecnica e connessa alle materie della salute e sicurezza sul lavoro e ambientale;
 - raccolta di informazioni relative alla stabilità finanziaria e contributiva;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi avvenga anche a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità, anche ad esempio attraverso la richiesta di autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati;
 - assicurare che gli accordi con i terzi siano formalizzati sulla base di *format* standard aziendali in conformità alla normativa vigente;
 - garantire la tracciabilità delle prestazioni ottenute ed il controllo in termini di corrispondenza con le condizioni contrattuali;
 - assicurare che tutte le transazioni Intercompany siano effettuate in modo da garantire la congruità economica (rispetto dei prezzi medi di mercato) e la completa tracciabilità e trasparenza dell'operazione;
 - assicurare l'attuazione di controlli volti a verificare che anche le Società controllate abbiano predisposto adeguati presidi volti a prevenire i reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio;
 - tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e verificabile nell'arco di dieci anni. In particolare ciascuna operazione e/o transazione deve avere una registrazione adeguata e deve consentire la verifica del processo di decisione, autorizzazione ed attuazione;
 - ogni operazione deve essere altresì corredata da un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in ogni momento all'esecuzione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, nonché che consentano di individuare l'autore dell'autorizzazione, dell'esecuzione, della registrazione, della verifica dell'operazione;

- effettuare le disposizioni di pagamento, rilasciare gli impegni e le garanzie della Società a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- assicurare che, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, la Società si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea.
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

E' altresì fatto divieto di:

- effettuare pagamenti in contanti o mediante titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane e in ogni caso in base a quanto previsto da apposite procedure organizzative aziendali. I pagamenti effettuati tramite denaro contante o assegno devono essere debitamente documentati e comunque devono essere effettuati secondo quanto previsto da apposite procedure organizzative aziendali. È in ogni caso vietato effettuare pagamenti in contanti ad enti pubblici;
- effettuare trasferimenti in denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare bonifici internazionali che non rechino l'intestazione della controparte.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti i Destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia*, nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

- A) Codice Etico;
- B) Procedura 7400 Approvvigionamenti;
- C) Procedura 7200 e 7201 Vendite;
- D) Procedura 4 Gestione dei rapporti infragruppo

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Acquisto di beni e servizi

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Coordinatore Generale/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Attività a rischio:

- Raccolta e controllo delle richieste d'acquisto;
- raccolta di richieste di offerte;
- valutazione di offerte;
- selezione dei fornitori e negoziazioni;
- emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti;
- gestione degli acquisti urgenti.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Finanziamento associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- Ricettazione;
- Riciclaggio.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- analisi per fornitore degli ordini aggregati superiori a valori prestabiliti;
- analisi degli ordini superiori a valori prestabiliti;
- analisi degli ordini di acquisto *extra budget*.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.2. Gestione del materiale esplosivo

Funzioni aziendali coinvolte:

Coordinatore Generale/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Sorvegliante miniere

Attività a rischio:

- Distruzione del materiale esplosivo inutilizzato;
- vigilanza sull'effettiva distruzione del materiale esplosivo inutilizzato;

- comunicazione alla questura della distruzione del materiale esplosivo inutilizzato.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Finanziamento associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- gli acquisti di materiale esplosivo,
- l'utilizzo del materiale esplosivo.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.3. Attività commerciale di vendita

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Attività a rischio:

- Qualificazione della clientela;
- gestione degli incassi da terzi.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Ricettazione;
- riciclaggio.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco delle operazioni di vendita concluse a condizioni differenti da quelle standard.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.4. Contabilità generale, predisposizione del bilancio, gestione dei flussi monetari e finanziari

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Attività a rischio:

- Rilevazione, classificazione, valutazione e controllo di tutte le operazioni gestionali aventi riflessi economici, finanziari e patrimoniali (clienti, fornitori, cespiti, personale, fiscalità, etc.).
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari alla predisposizione della bozza del progetto di bilancio.
- Collaborazione e supporto al Consiglio di Amministrazione nello svolgimento dell'attività di ripartizione degli utili di esercizio, riserve e restituzione dei conferimenti.
- Collaborazione e supporto all'organo amministrativo per la predisposizione di situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali la fine della realizzazione di:
 - operazioni straordinarie;
 - operazioni su capitale sociale;
 - altre operazioni su azioni o quote sociali della società controllante.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Autoriciclaggio.

La condotta del reato di autoriciclaggio introdotto nel catalogo del D.Lgs. 231/01, che punisce l'utilizzo – in senso ampio – di somme provenienti da qualsiasi delitto non colposo (e quindi delitti dolosi o preterintenzionali), si sostanzia in particolare nell'adozione di qualsivoglia condotta tale da ostacolare concretamente l'identificazione dell'origine delittuosa dei proventi del reato.

In mancanza di indicazioni giurisprudenziali di segno contrario, è possibile ipotizzare che le somme oggetto di autoriciclaggio possano provenire, oltre che dai reati presupposto espressamente previsti dal D.Lgs. 231/2001, anche da reati al momento non inclusi nel catalogo di tale D.Lgs.

Tenuto conto delle attività svolte dalla Società, si evidenziano di seguito, in via indicativa e non esaustiva, quelle fattispecie di reato non colposo – non richiamate dal D.Lgs. 231/2001 – che potrebbero rilevare per la successiva integrazione del reato di autoriciclaggio:

Nel Codice Penale:

Delitti contro la Pubblica Amministrazione (diversi da quelli già inclusi negli artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001):

- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.);

Delitti contro l'amministrazione della giustizia:

- frode processuale (art. 374 c.p.);
- intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.);
- mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.);
- mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie (art. 388 ter c.p.).

Delitti contro l'incolumità pubblica:

- disastro ambientale (art. 434 c.p.);
- rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.);
- avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 c.p.).

Delitti contro la fede pubblica:

- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.);

Delitti contro la persona (diversi da quelli già inclusi negli artt. 25 quater1, 25 quinquies, 25 septies D.Lgs. 231/2001):

- rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 c.p.);
- rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.).

Delitti contro il patrimonio (diversi da quelli già inclusi nell'art. 25 octies D.lgs. 231/2001):

- furto (art. 624 c.p.);
- deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.);
- danneggiamento (art. 635 c.p.);
- truffa (art. 640 c.p.);
- appropriazione indebita (art. 646 c.p.).

Nelle leggi complementari:

Delitti fallimentari [R.D. 267/1942]:

- domande di ammissioni di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito (art. 232).

Delitti in materia di privacy [D.lgs. 196/2003]:

- trattamento illecito di dati (art. 167);
- falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (art. 168);
- inosservanza dei provvedimenti del Garante (art. 170).

Violazioni finanziarie (reati tributari) [D.lgs. 74/2000, D.P.R. 633/1972, D.lgs. 504/1995]:

- omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis D.lgs. 74/2000);
- omesso versamento di IVA (art. 10 ter D.lgs. 74/2000);
- evasione dell'I.V.A. (art. 70 co. 1 D.P.R. n. 633/1972);
- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.lgs. 504/1995).

Agevolazioni alle imprese⁵ (false attestazioni ai fini del rilascio) [D.L. 32/1995]:

- rilascio o sottoscrizione di dichiarazioni attestanti fatti materiali non rispondenti al vero (art. 4 co. 5 del D.L. 32/1995).

Commercio con l'estero [art. 16 del D.lgs. 96/2003]:

- illecita esportazione di beni a duplice uso civile/militare (art. 16 co. 1 e 2);
- illecita trasmissione informatica o telematica di progetti, design, formule, software e tecnologie a duplice uso civile /militare (art. 16 co. 8).

Finanziamento dei partiti politici [L. 195/1974]:

- finanziamento illecito di partiti politici (art. 7).

Prevenzione incendi [D. Lgs. 139/2006]:

- attestazione di fatti non rispondenti al vero ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato prevenzione incendi (art. 20).

Rifiuti [D. Lgs. 152/2006]:

- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260).

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

⁵ Con riferimento alle imprese dislocate in aree depresse.

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- modifiche di rilevante entità di voci contabili apportate al bilancio consuntivo su richiesta del Consiglio di Amministrazione;
- stralci di rilevante entità di crediti inesigibili;
- eventuali anomalie riscontrate nella riconciliazione di cassa, banche e carte di credito;
- conti correnti aperti e chiusi dall'Ente nel periodo di riferimento.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

E) REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. REATI PRESUPPOSTO

I reati di criminalità organizzata, richiamati dall'art. 24 *ter*, attengono ad un'ampia pletora di reati, disciplinati sia all'interno del codice penale, sia nella legislazione in materia di stupefacenti. L'art. 24 *ter* prevede inoltre autonome ipotesi di responsabilità per il caso di agevolazione dell'attività delle associazioni a delinquere.

La disciplina in parola individua specificatamente sei diverse fattispecie di reato che di seguito brevemente si esemplificano.

- ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

La norma in parola punisce la partecipazione ad un'associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere delitti. L'associazione, pur non dovendosi concretare in una precisa strutturazione gerarchica tra i partecipanti, richiede sia l'accordo tra gli aderenti, sia il requisito della stabilità e deve avere come obiettivo l'attuazione di una serie indeterminata di delitti.

Sono previsti aumenti di pena per coloro che promuovono o organizzano l'associazione, ovvero che rivestono il ruolo di capi della stessa, nonché per i casi in cui l'associazione comprenda un rilevante numero di associati (almeno dieci) o sia volta a realizzare delitti di riduzione in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi.

- ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO (ART. 416 *BIS* C.P.)

Il delitto in esame costituisce una particolare ipotesi di associazione per delinquere, caratterizzata dalla forza intimidatrice del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che da ciò ne deriva, nonché dall'obiettivo che essa persegue: oltre alla commissione di delitti, l'associazione deve mirare ad acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, o realizzare ingiusti profitti o vantaggi ingiusti ovvero impedire od ostacolare il libero esercizio del diritto di voto.

Anche in questo caso la pena è aumentata in presenza di ulteriori requisiti, quali l'essere associazione armata, o l'aver assunto il controllo delle società con il prezzo, il prodotto o il profitto dei delitti realizzati.

Va infine evidenziato che l'articolo 24 *ter* del d.lgs. n. 231/2001 estende la punibilità della persona giuridica anche in relazione ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal reato di associazione di tipo mafioso e ai delitti commessi per agevolare l'attività della medesima associazione, riconducendo all'interno del perimetro della responsabilità delle persone giuridiche, oltre al delitto di

associazione mafiosa, anche gli ulteriori reati che connotano la vita di tale associazione

- SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416 *TER* C.P.)

La norma estende la punibilità del delitto di associazione a delinquere anche a colui che ottiene la promessa di voti carpita dall'associazione di tipo mafioso.

- SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE (ART. 630 C.P.)

Il reato punisce colui che priva taluno della libertà personale allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, come prezzo per la liberazione; il reato è aggravato per il caso in cui dal sequestro deriva la morte della vittima.

- ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 D.P.R. 309/09)

Il reato in questione costituisce un'ipotesi speciale di associazione a delinquere, la quale si verifica allorché tre o più soggetti si associano per commettere più fatti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Anche per l'ipotesi in esame sono previsti aumenti di pena per i capi ed i promotori dell'associazione, nonché per l'ipotesi in cui essa annoveri almeno dieci affiliati, ovvero sia armata, o ancora ne facciano parte soggetti dediti all'uso di sostanze stupefacenti.

- ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI DA GUERRA O TIPO GUERRA O PARTI DI ESSE, DI ESPLOSIVI, DI ARMI CLANDESTINE NONCHÉ DI PIÙ ARMI COMUNI DA SPARO (ART. 407, COMMA 2, LETT A N. 5 C.P.P.)

Gli illeciti richiamati dall'art. 407 co. 2 lett. a n. 5 del codice di procedura penale concernono tutte le attività prodromiche all'utilizzo di armi da guerra, esplosivi, armi clandestine (armi non iscritte al catalogo nazionale ovvero di armi comuni da sparo o canne sprovviste dei numeri dei contrassegni e delle sigle di cui all'art.11 L.110/75 o con numeri e sigle abrase o contraffatte) ed armi da sparo, punendo tutte le fasi di commercializzazione e detenzione delle armi in parola.

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

Le regole ed i divieti riportati nel paragrafo 2. si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale della Società. Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti norme specifiche di comportamento:

- operare nel rispetto delle norme in materia di criminalità organizzata e antiriciclaggio, ponendo particolare attenzione alla verifica dei requisiti di onorabilità e affidabilità dei soggetti con i quali

instaurano rapporti contrattuali, nonchè osservando le cautele necessarie a verificare la legittima provenienza dei capitali e dei mezzi da questi utilizzati;

- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità, anche ad esempio attraverso la richiesta di autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati;
- è fatto divieto di promuovere, costituire, organizzare o, comunque, partecipare ad intese/accordi associativi, anche di fatto, con soggetti interni o esterni alle società del Gruppo che possano essere riconducibili, direttamente o indirettamente, alle fattispecie di reato previste, in particolare, dagli artt.416 c.p. (associazione per delinquere) e 416 bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniera), nonché dall'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 (associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope);
- è fatto divieto di promuovere, sviluppare, organizzare o, comunque, intrattenere con soggetti interni e/o esterni alle società del Gruppo illeciti rapporti d'affari o accordi associativi criminosi anche mediante l'utilizzo non corretto di asset aziendali e/o di ruoli di responsabilità ricoperti nelle società del Gruppo.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

Le peculiarità di tali reati introdotti nel Decreto Legislativo 231/01 e, in particolare, le caratteristiche attuative del reato di associazione a delinquere semplice non consentono la puntuale individuazione a priori delle aree a rischio coinvolte né le funzioni direttamente interessate.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Associazione per delinquere
- Associazione di tipo mafioso
- Concorso esterno in associazione di tipo mafioso

Le fattispecie criminose, anche a carattere transnazionale, riguardanti i reati di associazione per delinquere e gli altri reati associativi hanno una valenza strumentale rispetto ai "reati-fine".

Questi ultimi devono essere, quindi, presi in considerazione in stretta correlazione con detti reati associativi ai fini della possibile insorgenza della responsabilità amministrativa dell'ente disposta dal D.Lgs. n. 231/2001, qualora siano inquadrabili quali reati non solo richiamati da tale normativa, ma anche identificabili nell'intero contesto delle fattispecie criminose previste dal codice penale e da leggi speciali.

L'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente al delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. nonché agli altri citati delitti di criminalità organizzata ha evidenti ricadute sul piano applicativo per l'ente medesimo.

In particolare le fattispecie criminose correlate ai reati di associazione per delinquere e di associazioni di tipo mafioso anche straniere possono avere come oggetto un programma criminoso indeterminato, che in concreto si può sostanziare nella commissione di uno o più delitti dolosi previsti nel codice penale o nelle leggi penali complementari. Dal che consegue che, in astratto, l'intero complesso dei delitti dolosi, pur se non specificamente ricompresi tra i "reati presupposto" richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 -laddove commessi da una associazione per delinquere, anche di tipo mafioso- risultano ascrivibili anche all'ente.

Sono individuabili diverse forme di possibile coinvolgimento in tali associazioni criminali di un soggetto apicale o di un soggetto sottoposto (quale diretto collaboratore di tale soggetto apicale); tra queste si ricordano di seguito, in via indicativa e non esaustiva:

- a) associazione per delinquere costituita esclusivamente all'interno dello stesso ente: il reato potrebbe essere commesso da tre o più soggetti apicali/sottoposti appartenenti ad un ente che si associano allo scopo di commettere alcuni delitti per finalità di interesse dell'ente medesimo (ad es. un soggetto apicale e due dipendenti che costituiscono un'associazione per delinquere finalizzata a commettere reati tributari con l'obiettivo di consentire all'ente l'evasione del pagamento delle imposte dovute all'erario);
- b) associazione per delinquere costituita da soggetti apicali/sottoposti e da soggetti terzi: il reato potrebbe essere commesso da soggetti apicali/sottoposti appartenenti ad un ente che rivestano il ruolo di partecipi o di promotori di un'associazione per delinquere -di cui fanno parte anche soggetti terzi- finalizzata a compiere più delitti per perseguire obiettivi di interesse dell'ente medesimo (ad es. un soggetto apicale/dipendente di un ente si associa con soggetti terzi per predisporre, di comune intesa, appositi documenti contabili in funzione di operazioni inesistenti al fine di consentire all'ente medesimo l'evasione del pagamento delle imposte dovute all'erario, ovvero il trasferimento di fondi);
- c) c.d. "concorso esterno" in associazione per delinquere (in particolare mafiosa): il reato potrebbe essere commesso da soggetti apicali/sottoposti appartenenti ad un ente che -pur non essendo organicamente inseriti nell'associazione criminale- agevolano consapevolmente l'operatività di tale associazione in funzione della realizzazione di scopi illeciti di interesse dell'ente medesimo (ad es. un soggetto apicale/dipendente che mette a disposizione di un clan camorristico le

infrastrutture tecnologiche dell'ente al fine di ottenere l'intervento della stessa organizzazione criminale per l'assegnazione di appalti pubblici sul territorio di interesse dell'ente medesimo).

In tutte le ipotesi sopra descritte, l'attività illecita compiuta dai soggetti apicali/dipendenti determina l'insorgenza della responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, laddove sia rimproverabile all'ente stesso una sua "colpa di organizzazione", nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la Società, in linea di principio, potrebbe essere chiamata a rispondere per associazione per delinquere o per associazione mafiosa finalizzata alla commissione di tutti i delitti dolosi presenti nel codice penale e nelle leggi penali complementari.

Tuttavia, tenuto conto delle attività svolte dalla Società, si evidenziano di seguito, in via indicativa e non esaustiva, quelle categorie di reato – previste nel nostro Ordinamento e non richiamate dal D.Lgs. 231/2001 – che potrebbero sostanzialmente interessare la società medesima.

Nel Codice Penale:

Delitti contro la Pubblica Amministrazione (diversi da quelli già inclusi negli artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001):

- interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.);

Delitti contro l'amministrazione della giustizia:

- frode processuale (art. 374 c.p.);
- intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- favoreggiamento reale (art. 379 c.p.);
- mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.);
- mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie (art. 388 ter c.p.).

Delitti contro l'incolumità pubblica:

- disastro ambientale (art. 434 c.p.);
- rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.);
- avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 c.p.).

Delitti contro la fede pubblica:

- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.);

Delitti contro il patrimonio (diversi da quelli già inclusi nell'art. 25 octies D.lgs. 231/2001):

- furto (art. 624 c.p.);
- deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.);
- danneggiamento (art. 635 c.p.);
- truffa (art. 640 c.p.);
- appropriazione indebita (art. 646 c.p.).

Nelle leggi complementari:

Delitti fallimentari [R.D. 267/1942]:

- domande di ammissioni di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito (art. 232).

Delitti in materia di privacy [D.lgs. 196/2003]:

- trattamento illecito di dati (art. 167);
- falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (art. 168);
- inosservanza dei provvedimenti del Garante (art. 170).

Violazioni finanziarie (reati tributari) [D.lgs. 74/2000, D.P.R. 633/1972, D.lgs. 504/1995]:

- omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis D.lgs. 74/2000);
- omesso versamento di IVA (art. 10 ter D.lgs. 74/2000);
- evasione dell'I.V.A. (art. 70 co. 1 D.P.R. n. 633/1972);
- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.lgs. 504/1995).

Agevolazioni alle imprese⁶ (false attestazioni ai fini del rilascio) [D.L. 32/1995]:

- rilascio o sottoscrizione di dichiarazioni attestanti fatti materiali non rispondenti al vero (art. 4 co. 5 del D.L. 32/1995).

⁶ Con riferimento alle imprese dislocate in aree depresse.

Commercio con l'estero [art. 16 del D.lgs. 96/2003]:

- illecita esportazione di beni a duplice uso civile/militare (art. 16 co. 1 e 2);
- illecita trasmissione informatica o telematica di progetti, design, formule, software e tecnologie a duplice uso civile /militare (art. 16 co. 8).

Finanziamento dei partiti politici [L. 195/1974]:

- finanziamento illecito di partiti politici (art. 7).

Prevenzione incendi [D. Lgs. 139/2006]:

- attestazione di fatti non rispondenti al vero ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato prevenzione incendi (art. 20).

Rifiuti [D. Lgs. 152/2006]:

- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260).

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- le segnalazioni in materia di notizie, anche provenienti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

F) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

1. REATI PRESUPPOSTO

L'articolo 25 *bis*.1 ha introdotto nella *parte speciale* del d.lgs. n. 231/2001 un complesso di disposizioni che costituiscono il capo II del titolo VIII del libro II del codice penale, il quale appronta un'articolata tutela a favore dell'ordine economico e della libera attività dell'industria e del commercio.

Di seguito si specifica una sintetica descrizione dei reati previsti dall'articolo 25 *bis*.1:

- **TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)**

Il delitto in parola punisce chiunque impedisce od ostacola il libero esercizio di un'industria o di un'attività commerciale mediante violenza sulle cose o con mezzi fraudolenti.

L'attività industriale o commerciale considerata dall'articolo in esame è esclusivamente quella dei privati, pur dovendosi intendere nell'accezione più lata, avente ad oggetto anche le imprese bancarie, assicurative, di trasporto, di navigazione, etc.

Va segnalato che, secondo l'interpretazione accolta in sede giurisdizionale, sia la violenza sulle cose, sia l'utilizzo di mezzi fraudolenti devono comunque essere idonei a realizzare lo scopo.

- **ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513 *BIS* C.P.)**

La figura delittuosa dell'illecita concorrenza punisce chiunque, nell'esercizio dell'attività commerciale, industriale o, in generale, produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Il reato in parola ricomprende quindi tutte le azioni violente volte a comprimere la libera iniziativa, rivolte verso qualsiasi realtà produttiva.

- **FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 C.P.)**

Il reato in esame punisce la condotta di chi commercializza o comunque mette in circolazione sul mercato nazionale o estero prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, se dal fatto deriva un nocumento all'industria nazionale.

Occorre precisare che l'esigenza di un nocumento all'industria nazionale introduce un elemento discriminativo di non poca rilevanza: il reato è infatti integrato allorché dalle condotte vietate derivi una contrazione degli affari in Italia ovvero una lesione del buon nome dell'industria nazionale, in relazione sia alla capacità produttiva sia alla correttezza commerciale.

Con riguardo invece, all'oggetto della contraffazione, esso può riguardare tutte le indicazioni che vengono apposte ai prodotti industriali per contrassegnarli, quali firme, emblemi, sigle, etc.

- FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)

Il reato in esame punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità e quantità diversa da quella dichiarata o pattuita.

L'espressione "attività commerciale", di lata portata semantica, ricomprende qualsiasi attività diretta allo scambio di beni, mentre la condotta tipica consiste nel consegnare all'acquirente una cosa mobile non conforme a quella convenuta.

Va segnalato che il reato si configura nel caso di consegna di prodotti con caratteristiche differenti da quelle dichiarate o pattuite, anche relativamente alla sola origine, provenienza, qualità o quantità dello stesso.

- VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 C.P.)

Il reato in esame punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Va precisato che la non genuinità dei prodotti non deve necessariamente tradursi in una pericolosità per la salute, essendo sufficiente l'avvenuta alterazione del prodotto nella propria essenza o nella normale composizione.

- VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.)

Il reato in questione punisce chi pone in vendita o mette in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o la qualità del prodotto o dell'opera.

In questa ipotesi, diversamente dal delitto previsto all'art. 514 c.p., non occorre l'avvenuta contraffazione o alterazione dei marchi o dei segni distintivi: rileva l'induzione in errore che i segni apposti sui prodotti possano cagionare alla clientela, in relazione alle caratteristiche dei prodotti.

- FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI UTILIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517 *TER* C.P.)

Tale reato, introdotto con legge del luglio 2009 (l. n. 99/2009), punisce chi, potendo conoscere l'esistenza di un titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. La medesima norma prevede inoltre una autonoma ipotesi di reato per colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o pone in vendita i beni realizzati in violazione dei titoli di proprietà industriale.

Va notato che integra il delitto in esame anche l'utilizzo non autorizzato di brevetti industriali nei propri processi produttivi, nonché l'acquisto a prezzi fortemente ribassati ed il conseguente utilizzo nei propri processi produttivi di macchinari costruiti da terzi in violazione del titolo di proprietà industriale.

- CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONE DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ART. 517 *QUATER C.P.*)

Il reato in parola punisce chiunque contraffà o altera le indicazioni geografiche o di origine dei prodotti agroalimentari, nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o commercializza prodotti la cui origine o denominazione agroalimentare sia contraffatta.

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

Le regole ed i divieti riportati nel paragrafo 2. si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale della Società. Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti norme specifiche di comportamento:

- improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del Codice Etico, nonché delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori;
- prevedere la raccolta di informazioni sui terzi oggetto di selezione circa i titoli di proprietà industriale, anche ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali autodichiarazione o copia del titolo attestante il brevetto/marchio/segno distintivo o attestazione di non violazione di diritti di terzi in caso di prodotti non marchiati o brevettati dal fornitore;
- assicurare che nei contratti stipulati con i terzi siano inserite clausole in cui viene garantita la non violazione di diritti d'autore delle opere di ingegno di terzi, nonché clausole di garanzia e di impegno del terzo al rispetto degli adempimenti SIAE; con previsione della responsabilità delle controparti contrattuali in merito agli adempimenti SIAE, con manleva a favore della Società.

Nel momento in cui la Società viene in contatto con soggetti terzi, occorre adottare tutte le misure necessarie ad evitare che:

- che vengano commessi atti che, traducendosi in violenza e/o minaccia, possano produrre una lesione degli altrui diritti al libero esercizio dell'industria o del commercio ed alla libera concorrenza ovvero possano impedirlo o turbarlo;
- possano essere acquisiti e, soprattutto, che possano essere ceduti a terzi da parte della Società beni non conformi alle caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni mendaci e/o lesivi di altrui diritti di privativa.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti i Destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia*, nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

- A) Codice Etico;
- B) Sistema di Gestione della Qualità;
- C) Procedura 7400 Approvvigionamenti;
- D) Procedura 7200 e 7201 Vendite.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Attività commerciale di vendita

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Coordinatore Generale/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Responsabile produzione

Responsabile laboratorio e controllo qualità

Attività a rischio:

- Processo produttivo;
- Controllo materie prime, intermedi, prodotti finiti;
- Attività di vendita.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Frode nell'esercizio del commercio.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco delle operazioni di vendita oggetto di reclamo da parte della clientela.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.2. Processo di produzione

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Coordinatore Generale/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Attività a rischio:

- Sviluppo e uso tecnologia di processo.
- Qualificazione dei fornitori.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di comunicare con immediatezza all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste.

G) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. REATI PRESUPPOSTO

L'articolo 25 *novies* ha inserito all'interno delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 taluni reati in materia di diritto d'autore, previsti dalla legge n. 633 del 1941. Più in particolare, le norme introdotte attengono, come si dirà più diffusamente in seguito, all'indebito utilizzo e diffusione di opere protette dalla disciplina in materia di diritto d'autore.

Di seguito si specificano le fattispecie inserite nel catalogo dei reati:

ART. 171 COMMA 1 LETTERA A BIS – COMMA 3 L. 633/41

I commi in questione puniscono chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

ART. 171 *BIS* L. 633/41

L'articolo in esame punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore ovvero ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il reato in parola prevede inoltre una seconda fattispecie, la quale punisce la riproduzione, il trasferimento, la distribuzione, la comunicazione, la dimostrazione in pubblico di una banca dati in violazione della disciplina prevista per il corretto trattamento dei programmi per elaboratore coperti da diritto d'autore.

va segnalato che il reato in questione può essere configurato attraverso l'utilizzo di un software coperto da diritto d'autore oltre il numero di licenze acquistate.

ART. 171 *TER* L. 633/41

La norma in esame punisce l'esecuzione di alcune operazioni, quali riproduzione, duplicazione, diffusione in pubblico e simili, di un'opera di ingegno o di altre opere tipiche destinate al circuito televisivo.

ART. 171 *OCTIES* L. 633/41

L'articolo in questione punisce la fraudolenta riproduzione, importazione, vendita, installazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma analogia o digitale.

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

Le regole ed i divieti riportati nel paragrafo 2. si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale della Società. Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti norme specifiche di comportamento:

- improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del Codice Etico, nonché delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori;
- assicurare che nei contratti stipulati con i terzi siano inserite clausole in cui viene garantita la non violazione di diritti d'autore delle opere di ingegno di terzi, nonché clausole di garanzia e di impegno del terzo al rispetto degli adempimenti SIAE; con previsione della responsabilità delle controparti contrattuali in merito agli adempimenti SIAE, con manleva a favore della Società.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti i Destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia*, nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

- A) Codice Etico;
- B) Sistema di Gestione della Qualità;
- C) Procedura 7400 Approvvigionamenti;

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Information Technology

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Attività a rischio:

- Acquisto licenze e utilizzo di software di terzi.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore (L. 633/41, art 171 bis).

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di comunicare con immediatezza all'OdV eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste.

H) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O
A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. REATI PRESUPPOSTO

La legge n. 116/2009 ha inserito un ulteriore art. 25 *novies* al d.lgs. n. 231/2001. Prescindendo dall'evidente refuso – la dottrina ha infatti ribattezzato l'articolo in questione 25 *decies* – va rilevato che con l'inserimento di tale norma nel *corpus* della disciplina della responsabilità delle persone giuridiche si è dato ingresso ad una responsabilità aziendale nei casi in cui una persona funzionalmente connessa all'azienda induca taluno a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e tale reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica.

- INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377 *BIS* C.P.)

La norma in esame punisce chi, utilizzando violenza o minaccia, ovvero con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce taluno chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un processo penale a non rendere dichiarazioni o a renderne di false.

Più in particolare, l'articolo in questione punisce un particolare intralcio alla giustizia, il quale si configura con l'ottenimento del silenzio o del mendacio da parte del soggetto chiamato a deporre.

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

Le regole ed i divieti riportati nel paragrafo 2. si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale della Società. Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti norme specifiche di comportamento:

- assicurare la dovuta collaborazione astenendosi dall'adottare comportamenti reticenti, omissivi o che possano risultare, anche indirettamente e/o involontariamente, di intralcio all'operato degli organi di Giustizia;
- assicurare che gli accordi con i legali che supportano la Società siano formalizzati sulla base di *format* standard aziendali in conformità alla normativa vigente;
- assicurare che i predetti accordi riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali *deliverable* da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- lo studio legale esterno incaricato di assistere la Società nel contenzioso deve provvedere a fornire l'aggiornamento scritto circa le cause in essere;

- garantire che al termine dell'incarico sia richiesto al consulente e allo studio legale esterno incaricato di assistere la Società nel contenzioso di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;
- garantire la tracciabilità di tutte le fasi di giudizio nonché la possibilità di accesso ai relativi atti;
- la tempestiva comunicazione al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza di eventuali richieste o offerte di denaro, di doni (ad eccezione di quelli di modico valore, per tali intendendosi quelli d'uso in relazione alle circostanze), di favori di qualunque tipo.

La Società si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati siano tali da non indurre comportamenti illeciti e siano invece focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il suo raggiungimento.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti i Destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia*, nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

- A) Codice Etico;
- B) Procedura Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Coordinatore Generale /Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Attività a rischio:

Gestione dei rapporti con il personale o terzi interessati nell'ambito di cause civili, penali, amministrative, etc.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- eventuali anomalie riscontrate con riferimento al livello retributivo o alla elargizione dei *benefit* aziendali rispetto ai criteri prestabiliti;

- piano degli incentivi;
- verifica avvenuto versamento delle ritenute e dei contributi dovuti per il personale dipendente.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.2. Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali aventi ad oggetto la materia civile, tributaria, giuslavoristica, amministrativa, penale

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Attività a rischio:

Gestione dei rapporti con il personale o terzi interessati nell'ambito di cause civili, penali, amministrative, etc.

Nomina dei legali rappresentanti della società.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco dei procedimenti in corso;
- l'elenco degli incarichi conferiti ai legali e dell'andamento dell'attività giudiziale e/o stragiudiziale;
- la congruità delle notule rispetto ai tariffari professionali.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

D) REATI AMBIENTALI

1. REATI PRESUPPOSTO

La legge n. 68/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, è intervenuta anche sull’art. 25 *undecies*, da un lato, introducendo quali fattispecie di reato rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 alcuni dei delitti contro l’ambiente previsti al nuovo titolo VI *bis* del codice penale; dall’altro lato, inserendo il nuovo comma 1 *bis*, che prevede l’applicazione di sanzioni interdittive in caso di condanna per i delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

Di seguito si specificano le fattispecie inserite nel catalogo dei reati:

- INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452 *BIS* C.P.)

La nuova fattispecie di inquinamento ambientale punisce chi cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell’aria, di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo, nonché di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

La norma prevede altresì un aumento di pena qualora l’inquinamento sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico, archeologico, o in danno di specie animali o vegetali protette.

- DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452 *QUATER* C.P.)

All’interno del nuovo sistema di reati contro l’ambiente, il delitto di disastro ambientale rappresenta la più gravi forma di aggressione al bene giuridico ambiente. L’art. 452 *quater* c.p., che punisce al primo comma chiunque cagiona abusivamente un disastro ambientale, contiene, al secondo comma, una definizione normativa del concetto di disastro ambientale, che si configura quando si verifica alternativamente:

- 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
- 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Il legislatore ha espressamente previsto che la norma in questione trovi applicazione “*fuori dai casi previsti dall’art. 434*”, norma che, prima dell’introduzione dell’art. 452 *quater* c.p., la giurisprudenza ha

da sempre utilizzato per sanzionare i fatti di inquinamento ambientale connotati da particolare gravità. L'effetto della previsione di questa clausola di sussidiarietà espressa è che la vecchia fattispecie del c.d. disastro innominato (art. 434 c.p.) – che non rientra nell'elenco dei reati rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 – dovrebbe essere applicata in via principale, mentre la nuova fattispecie di disastro ambientale, in quanto sussidiaria, dovrebbe trovare applicazione nei soli casi in cui il fatto non sia sussumibile sotto la norma di cui all'art. 434 c.p.⁷

Anche in questo caso, il terzo comma prevede un aumento di pena nel caso il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico, archeologico, o in danno di specie animali o vegetali protette.

- DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452 *QUINQUIES* C.P.)

Il primo comma della norma punisce chiunque commetta per colpa un fatto di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

Il secondo comma, invece, punisce la creazione colposa di pericolo di inquinamento ambientale e di pericolo di disastro ambientale, applicando una pena meno severa rispetto a quella prevista al comma 1.

- TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (ART. 452 *SEXIES* C.P.)

L'articolo in questione punisce chi, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa in modo illegittimo di materiale ad alta radioattività, salvo che il fatto commesso integri un più grave reato.

Ai sensi del secondo comma, la pena è aumentata se dal fatto commesso deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

Infine, la norma prevede un più grave aumento della pena qualora dal fatto derivi il pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

- DELITTI ASSOCIATIVI AGGRAVATI AI SENSI DELL'ART. 452 *OCTIES* C.P.

L'art. 25 *undecies*, co. 1, lett. g), introduce quali reati presupposto della responsabilità amministrativa

⁷ Al momento appare difficile capire quale potrà essere la portata applicativa dell'art. 452 *quater* c.p. Infatti, mentre la vecchia fattispecie di disastro innominato, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, richiede contemporaneamente la presenza, sia di un fatto di grave compromissione ambientale, sia del pericolo per la pubblica incolumità, il nuovo articolo 452 *quater* c.p. stabilisce che per integrare il disastro ambientale è sufficiente o un grave fatto di compromissione ambientale (ipotesi di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 452 *quater* c.p.), o che si verifichi un pericolo per la pubblica incolumità (n. 3). Sulla base del dato letterale delle norme in questione, in presenza di fatti che presentino entrambi i requisiti del danno per l'ambiente e del pericolo per la pubblica incolumità, per effetto della clausola di sussidiarietà espressa dovrà trovare applicazione la norma principale di cui all'art. 434 c.p. Qualora, invece, i fatti determinino o un danno all'ambiente che non abbia causato un pericolo per la pubblica incolumità, o un pericolo per la pubblica incolumità che non sia determinato da un danno all'ambiente, potrà allora trovare applicazione la nuova disposizione di cui all'art. 452 *quater* c.p.

da reato dell'ente i delitti di associazione a delinquere, sia comune, sia di tipo mafioso, aggravati ai sensi dell'art. 452 *octies* c.p.

Quest'ultima norma stabilisce, al primo comma, che le pene previste all'art. 416 c.p. sono aumentate nel caso in cui l'associazione a delinquere sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere uno dei delitti indicati nel titolo VI *bis*.

Ai sensi del comma secondo, sono aumentate le pene previste all'art. 416 *bis* c.p. quando l'associazione risulta finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti al titolo VI *bis*, ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

La norma prevede, infine, che le pene di cui ai primi due commi siano aumentate qualora facciano parte dell'associazione dei pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

- UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727 *BIS* C.P.)

La norma punisce chi, fuori dai casi consentiti, uccide, distrugge, cattura, detiene o preleva esemplari di specie selvatiche protette (siano esse animali o vegetali), salvo che l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

- DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733 *BIS* C.P.)

La norma punisce chi, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

- ART. 137 CO. 2 D.LGS. 152/2006 (SANZIONI PENALI SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI)

L'articolo in questione punisce alternativamente l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, oppure il mantenimento degli stessi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. In entrambi i casi, perché le condotte costituiscano reato è necessario che gli scarichi contengano le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle allegate al D.Lgs. 152/2006 (di seguito "Codice dell'Ambiente").

- ART. 137 CO. 3 D.LGS. 152/2006 (SANZIONI PENALI SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI)

Il comma in parola punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi di violazione dei valori limite per lo scarico di sostanze pericolose (di cui al successivo co. 5), effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le predette sostanze senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente.

- ART. 137 CO. 5 D.LGS. 152/2006 (SANZIONI PENALI SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI)

La norma in esame sanziona la condotta di chi, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali o nel caso di scarico sul suolo superi, in relazione alle sostanze indicate negli allegati al Codice dell'Ambiente, i valori limite fissati dai medesimi allegati, o in alternativa dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto (primo periodo).

Il quadro edittale è sensibilmente più severo qualora siano superati i valori limite fissati per le specifiche sostanze indicate nella tabella 3/A dell'allegato V alla parte III del Codice dell'Ambiente (art. 137 co. 5 secondo periodo).

- ART. 137 CO. 11 D.LGS. 152/2006 (SANZIONI PENALI SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI)

La norma punisce chi non osservi i divieti di scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee fissati dagli artt. 103 e 104 del Codice dell'Ambiente.

- ART. 137 CO. 13 D.LGS. 152/2006 (SANZIONI PENALI SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI)

La fattispecie contravvenzionale in questione punisce lo scarico nelle acque del mare – da parte di navi od aeromobili – di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia. Viene esplicitamente fatta salva l'ipotesi in cui il predetto scarico concerne quantità tali di sostanze o materiali per cui lo scarico sia rapidamente reso innocuo dai naturali processi fisici, chimici e biologici che si verificano in mare. In ogni caso, ove consentito lo scarico deve avvenire in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

- ART. 256 CO. 1 D.LGS. 152/2006 (ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA)

Il reato in esame punisce chi effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritta dal Codice dell'Ambiente (lett. a).

Il quadro edittale è più severo nel caso in cui le attività poc'anzi descritte abbiano avuto ad oggetto rifiuti da considerarsi pericolosi ai sensi del Codice dell'Ambiente (art. 256 co. 1 lett. b).

- ART. 256 CO. 3 D.LGS. 152/2006 (ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA)

Il comma in parola punisce chi realizza o gestisce una discarica non autorizzata (primo periodo); le pene sono aumentate se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti da considerarsi pericolosi ai sensi del Codice dell'Ambiente (art. 256 co. 3 secondo periodo).

- ART. 256 CO. 4 SECONDO PERIODO D.LGS. 152/2006 (ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA)

Il comma in questione prevede due distinte fattispecie. La prima punisce l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni prescritte dal Codice dell'Ambiente in materia di rifiuti; la seconda punisce l'ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni prescritte dal Codice dell'Ambiente nella medesima materia.

- ART. 256 CO. 5 D.LGS. 152/2006 (ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA)

Il comma in questione punisce chi effettua attività non consentite di miscelazione o diluizione di rifiuti pericolosi con rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, salve le deroghe concesse dal Codice dell'Ambiente.

- ART. 256 CO. 6 PRIMO PERIODO D.LGS. 152/2006 (ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA)

La figura contravvenzionale in analisi punisce chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 ("Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari"), in quantitativo superiore a duecento litri o quantità equivalenti.

- ART. 257 D.LGS. 152/2006 (BONIFICA DEI SITI)

La disposizione prevede due distinte fattispecie. La prima concerne il reato di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento di determinati livelli di contaminazione ambientale – denominati "Concentrazioni soglia di rischio" –, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di bonifica previsto dal Codice dell'Ambiente.

La seconda fattispecie punisce chi non effettua la prescritta comunicazione alle autorità competenti qualora: a) si verifichi un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito; ovvero b) individui una contaminazione storica che possa ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

- ART. 258 CO. 4 D.LGS. 152/2006 (VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI)

La norma punisce con la pena prevista per il falso ideologico in atto pubblico commesso dal privato – reclusione fino a due anni (art. 483 c.p.) – chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

Con la medesima pena il comma in parola punisce chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti.

- TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259 CO. 1 D.LGS. 152/2006)

La fattispecie in esame punisce chi effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

La norma prevede altresì un aumento di pena in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

- ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 452 *QUATERDECIES* C.P., GIÀ ART. 260 D.LGS. 152/2006⁸)

Il reato in esame, introdotto nel codice penale dall'art. 3, comma 1 lett. a) del d.lgs. 21/2018, punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Il quadro edittale è sensibilmente più severo se le attività poc'anzi descritte hanno ad oggetto rifiuti ad alta radioattività.

- ART. 260 *BIS* CO. 6 D.LGS. 152/2006 (SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI)

La norma punisce con la pena prevista per il falso ideologico in atto pubblico commesso dal privato – reclusione fino a due anni (art. 483 c.p.) – colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

- ART. 260 *BIS* CO. 7 SECONDO PERIODO D.LGS. 152/2006 (SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI)

La norma in questione punisce con la pena prevista per il falso ideologico in atto pubblico commesso dal privato – reclusione fino a due anni (art. 483 c.p.) – il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

⁸ A seguito dell'entrata in vigore, in data 6 aprile 2018, del d.lgs. 21/2018, il richiamo di cui al comma 2, lett. f) e comma 8 dell'articolo 25 *undecies* all'articolo 260 del d.lgs. 152/2006, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del suddetto decreto deve intendersi ora riferito all'articolo 452 *quaterdecies* del codice penale

- ART. 260 *BIS* CO. 7 TERZO PERIODO D.LGS. 152/2006 (SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI)

La figura contravvenzionale in analisi punisce con la pena prevista per il falso ideologico in atto pubblico commesso dal privato – reclusione fino a due anni (art. 483 c.p.) – colui che, durante il trasporto e nell’ambito del sistema SISTRI, fa uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche dei rifiuti trasportati.

- ART. 260 *BIS* CO. 8 PRIMO PERIODO D.LGS. 152/2006 (SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI)

Il reato in esame punisce con la pena prevista per il falso materiale commesso dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative – reclusione da quattro mesi a due anni (artt. 477 e 482 c.p.) – il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata.

E’ previsto un aumento di pena nel caso in cui il trasporto riguardi rifiuti pericolosi.

- ART. 279 CO. 5 D.LGS. 152/2006 (SANZIONI SUPERAMENTO LIMITI EMISSIONI ATMOSFERICHE)

Il comma in questione punisce chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola congiuntamente: a) i valori limite di emissione stabiliti dall’autorizzazione, dagli allegati alla parte V del Codice dell’Ambiente, dai piani e dai programmi o di qualità dell’aria o dalla normativa di cui all’articolo 271 del Codice dell’Ambiente; b) i valori limite di qualità dell’aria stabiliti dalla vigente normativa.

- ART. 1 L. 150/1992 (CONVENZIONE DI WASHINGTON SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE)

L’articolo in esame punisce chi, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996: a) importa, esporta o riesporta esemplari di specie animali o vegetali protette di cui all’allegato A del citato regolamento, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari stessi; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, tali esemplari senza la licenza o il certificato prescritti; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni dal citato regolamento; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede i medesimi esemplari senza la prescritta documentazione.

- ART. 2 L. 150/1992 (CONVENZIONE DI WASHINGTON SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE)

L'articolo in esame punisce chi, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996: a) importa, esporta o riesporta esemplari di specie animali o vegetali protette di cui agli allegati B e C del citato regolamento, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari stessi; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, tali esemplari senza la licenza o il certificato prescritti; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni dal citato regolamento; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede i medesimi esemplari senza la prescritta documentazione.

- ART. 3 *BIS* CO. 1 L. 150/1992 (CONVENZIONE DI WASHINGTON SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE)

L'articolo in questione punisce con le pene previste per la falsità in atti dal codice penale (artt. 476 ss. c.p.) le fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, che descrivono ipotesi di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, e di uso di certificati o licenze falsi o alterati in materia di commercio di specie animali e vegetali protette.

- ART. 6 CO. 4 L. 150/1992 (CONVENZIONE DI WASHINGTON SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE)

Il reato in parola punisce chiunque – fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 – detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

- ART. 3 CO. 6 L. 549/1993 (CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DELLE SOSTANZE LESIVE)

La fattispecie incriminatrice in questione punisce la violazione di una qualunque disposizione dei commi 1-5 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, concernenti la disciplina del consumo, dell'importazione, dell'esportazione, della detenzione, della commercializzazione, dell'utilizzo e della produzione di sostanze lesive dell'ozono atmosferico.

- INQUINAMENTO NAVI DOLOSO (ART. 8 D.LGS. 202/2007)

La norma punisce il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, che dolosamente versa in mare o causa il versamento in mare delle sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78.

E' previsto un aggravamento di pena per l'ipotesi in cui il versamento causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

- INQUINAMENTO NAVI COLPOSO (ART. 9 D.LGS. 202/2007)

La norma punisce il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, che per colpa versa in mare o causa il versamento in mare delle sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78.

E' previsto un aggravamento di pena per l'ipotesi in cui il versamento causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

La Società, nel considerare l'ambiente e la sicurezza e salute sul luogo di lavoro dei fattori importanti e condizionanti l'esercizio e lo sviluppo delle proprie attività industriali, si è dotata di:

- una politica ambientale indirizzata al controllo ed alla riduzione dei potenziali impatti ambientali connessi alle proprie attività ed a cogliere le opportunità di sviluppo che il riconosciuto rispetto dell'ambiente può determinare;
- una politica in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, indirizzata al controllo, alla riduzione, e ove possibile all'eliminazione, dei pericoli e dei rischi connessi alle proprie attività che permetta il continuo miglioramento dei risultati aziendali in materia.

L'azione aziendale è quindi tesa a soddisfare non solo le esigenze di qualità del prodotto e le prescrizioni legislative e regolamentari, ma anche a perseguire obiettivi di tutela ambientale e di sicurezza e salute dei lavoratori, tramite l'adozione, l'implementazione, il mantenimento di un sistema di gestione ambientale e sulla sicurezza e salute del luogo di lavoro conforme ai requisiti delle norme UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007.

La politica che la Società intende perseguire con sempre maggiore impegno è conseguentemente incentrata sui seguenti obiettivi strategici:

- l'utilizzazione di processi e tecnologie volte alla prevenzione, riduzione, e ove possibile eliminazione, delle interazioni ambientali e dei rischi e pericoli connessi alle proprie attività;
- l'impiego razionale ed efficiente delle risorse e l'utilizzazione di impianti ad elevato rendimento;

- il recupero, ove consentito dalla normativa, dei sottoprodotti e dei rifiuti;
- il sistematico miglioramento del sistema di gestione ambientale e della sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- la gestione trasparente degli impianti, nei confronti dei diversi interlocutori aziendali;
- il continuo miglioramento delle tecnologie e delle conoscenze;
- la ricerca delle condizioni che consentano un più armonico inserimento dei nuovi impianti nel territorio attraverso l'elaborazione di specifici studi di impatto ambientale;
- la comunicazione con i cittadini e le istituzioni;
- la diffusione della cultura ambientale e della sicurezza tra i dipendenti.

Il perseguimento di questi obiettivi si è tradotto, in numerose iniziative, tra quelle più significative per l'Organizzazione, nel suo insieme, si ricordano

- realizzazione di un Sistema di Gestione integrato per l'ambiente e la sicurezza, secondo le norme UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001:2007, che verranno certificate da un ente di terza parte;
- controllo ed aggiornamento sistematico della valutazione dei rischi dell'organizzazione;
- incremento delle attività per la sicurezza e la tutela del personale negli ambienti di lavoro;
- aggiornamento sistematico delle procedure di sicurezza aziendali;
- controllo sistematico delle emissioni di polveri attraverso procedure atte a minimizzarne la diffusione;
- monitoraggio sistematico delle esposizioni dei lavoratori alle polveri ed ai rumori;
- monitoraggio sistematico delle emissioni in atmosfera da sorgenti puntuali e diffuse;
- incremento del recupero dei rifiuti prodotti dalle proprie attività;
- intensificazione delle attività di ripristino ambientale nei siti interessati dalle attività estrattive;
- perseguimento di una crescente trasparenza nell'informazione dei cittadini e dei clienti.

La tutela della salute dei lavoratori e della loro sicurezza nei luoghi di lavoro, il rispetto per l'ambiente ed il miglioramento continuo della sua protezione, in coerenza con gli obiettivi strategici del Gruppo Minerali Industriali S.r.l., sono priorità per Maffei Sarda Silicati S.p.A.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'azienda si impegna ad osservare quanto segue:

1. Assicurare costantemente la sicurezza dei lavoratori e la loro salute nei luoghi di lavoro, la tutela dell'ambiente, mettendo a disposizione le necessarie risorse umane, conoscitive, strumentali ed economiche.
2. Individuare ed aggiornare regolarmente le metodologie più opportune per:
 - a. l'identificazione dei pericoli e rischi presenti sul luogo di lavoro;
 - b. il continuo miglioramento delle prestazioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori prevenendo l'insorgere di infortuni e malattie professionali sul luogo di lavoro;
 - c. l'identificazione e la riduzione degli impatti sull'ambiente derivanti dalle attività minerarie, promuovendo ad ogni livello un diffuso senso di responsabilità verso l'ambiente.
3. Realizzare tutte le proprie attività in conformità alle leggi e ai regolamenti locali, regionali, nazionali ed agli standard previsti nelle procedure interne aziendali.
4. Gestire le attività di coltivazione mineraria, acquistare e/o progettare macchinari, attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, tecniche produttive, stilare procedure operative e gestionali, conformi ai principi espressi in questo documento, al fine di tenere sotto controllo, prevenire, minimizzare e, ove possibile, eliminare gli infortuni sui luoghi di lavoro e gli impatti ambientali negativi.
5. Assicurare la sistematica valutazione delle proprie prestazioni attraverso un costante monitoraggio dei potenziali impatti ambientali e dei pericoli indotti dall'esercizio delle attività aziendali.
6. Impostare, sulla base dei risultati delle azioni di monitoraggio, azioni di miglioramento volte alla eliminazione e, ove non sia possibile, alla riduzione dei pericoli presenti nelle aree di lavoro e degli impatti ambientali più significativi.
7. Ottimizzare l'uso delle risorse naturali attraverso un impiego razionale ed efficiente delle risorse energetiche e delle materie prime favorendo il recupero dei rifiuti e dei sottoprodotti.
8. Sensibilizzare il personale attraverso iniziative di informazione, formazione ed addestramento che lo rendano conscio della sua centralità all'interno di un progetto costruito per garantirgli condizioni lavorative più sicure nel breve e nel medio-lungo periodo, in modo tale che assuma consapevolezza riguardo al ruolo attivo che svolge, ai suoi diritti e doveri. L'azienda pertanto:
 - a. informerà sistematicamente i lavoratori sui rischi per la loro sicurezza e salute, connessi sia all'attività dell'azienda sia al ruolo specifico da loro svolto, sulle misure di prevenzione e protezione;

b. formerà ed addestrerà il personale in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, all'atto dell'assunzione, di un eventuale cambio di mansioni o del luogo di lavoro e/o qualora fossero introdotti nell'azienda nuovi macchinari o attrezzature;

c. coinvolgerà i lavoratori nell'attuazione di un programma per l'ottimizzazione delle procedure, consultandoli allorché vi dovessero essere dei cambiamenti influenti sulla loro sicurezza e salute.

9. Comunicare i contenuti della politica a tutte le persone che lavorano con l'azienda, ai fornitori, agli appaltatori, e informare i lavoratori con chiarezza e trasparenza riguardo agli obiettivi e le procedure previste per il loro raggiungimento.

10. Cooperare con le autorità pubbliche per stabilire e aggiornare procedure di emergenza.

11. Promuovere e sostenere un dialogo aperto con il pubblico e le autorità sulle problematiche ambientali, comunicando le informazioni necessarie per una corretta comprensione degli impatti sull'ambiente derivanti dalle attività svolte da Maffei Sarda Silicati S.p.A.

12. Revisionare periodicamente la politica, adeguandola ad eventuali cambiamenti dell'attività aziendale, dei luoghi di lavoro, delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e/o della normativa vigente, in modo tale che rimanga appropriata all'Organizzazione.

La concreta realizzazione dei principi sopra esposti si realizza attraverso il mantenimento del Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza (SGAS) in conformità ai requisiti prescritti dalla norma UNI EN ISO 14001:2004 e dello standard BS OHSAS 18001:2007.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti i destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia*, nelle seguenti procedure e/o documenti ufficiali della Società:

- A) Autorizzazioni di carattere ambientale;
- B) Codice Etico;
- C) Certificazioni secondo le norme UNI EN ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007;
- D) Procedura PSAS 4.6.4 – Gestione dei rifiuti;
- E) Procedura PSAS 4.6.3 – Gestione delle acque;
- F) Procedura PSAS 4.6.5 – Gestione delle sostanze pericolose;
- G) Procedura PSAS 4.6.1 - Gestione delle emissioni in atmosfera;
- H) Procedura PSAS 4.6.2 – Gestione del rumore;
- I) Procedura PSAS 4.6.6 – Attività di ripristino ambientale;

J) Procedura PSAS 5.1 – Sorveglianza e misurazioni.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Gestione attività per il rispetto della normativa ambientale

Funzioni aziendali coinvolte:

Coordinatore Generale/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Responsabile impianto di produzione

Capiturno

Responsabile manutenzione

Sorvegliante miniere

Responsabile Sistema Ambientale

Attività a rischio:

- Gestione e manutenzione degli impianti di produzione e di deposito;
- gestione delle emissioni in atmosfera;
- gestione degli scarichi idrici;
- gestione dei rifiuti industriali;
- gestione dei depositi di carburanti, lubrificanti e sostanze chimiche;
- acquisizione delle documentazioni e delle certificazioni obbligatorie;
- rapporti con i funzionari pubblici preposti al controllo del rispetto delle normative in materia ambientale.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Inquinamento ambientale.
- Disastro ambientale.
- Delitti colposi contro l'ambiente (inquinamento ambientale; disastro ambientale).
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni di soglia di rischio senza provvederne alla bonifica.
- Scarico di acque reflue industriali.
- Superamento dei valori limite per le emissioni atmosferiche.

- Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata.
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e di formulari.
- Traffico illecito di rifiuti.
- Attività organizzate di traffico illecito di rifiuti.
- Violazione degli obblighi in materia di Sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
- Truffa ai danni dello stato o di altro ente pubblico.
- Corruzione.
- Istigazione alla corruzione.
- Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- traffico di influenze illecite.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- eventuali incidenti di carattere ambientale occorsi;
- le ispezioni eventualmente subite e le osservazioni eventualmente formalizzate dagli ispettori.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione da quanto previsto dal Documento Unico devono invece essere comunicate con immediatezza.

L) REATI CONTRO L'INTERESSE DELLO STATO AL CONTROLLO
E ALLA GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI

1. REATI PRESUPPOSTO

L'articolo 25 *duodecies*, creato ex novo nel 2012, ha inserito all'interno delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 il delitto di "*Impiego di lavoratori stranieri irregolari*" previsto dall'art. 22 comma 12 *bis* del D.Lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286. L'art. 1 d.lgs. 286/1998 definisce straniero il cittadino non appartenente all'UE e l'apolide (cioè la persona priva di cittadinanza).

La norma è stata recentemente modificata, con legge 17 ottobre 2017, n. 161, mediante l'introduzione di tre nuovi commi che puniscono, in aggiunta alla già prevista condotta di impiego di lavoratori stranieri in violazione delle norme di cui al D.Lgs. 286/1998, anche talune ipotesi relative all'ingresso e alla permanenza illegali nel territorio dello Stato.

In particolare, il vigente dettato normativo punisce:

- COMMA 1: il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o il cui permesso sia stato revocato o annullato, qualora, alternativamente: a) i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; b) i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; c) i lavoratori occupati siano sottoposti alle condizioni lavorative di sfruttamento elencate dall'art. 603 *bis* c.p.;
- COMMA 1-BIS: chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, quando:
 - a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
 - b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
 - e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Nonché quando tali fatti:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto;

- COMMA 1-TER: chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'articolo 12 del D.Lgs. 286/1998, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del citato Decreto.

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

Le regole ed i divieti riportati nel paragrafo 2. si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale della Società. Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti norme specifiche di comportamento:

- la selezione del personale è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro competenze alla massima professionalità tecnica ed alla massima tensione verso il rispetto dei principi etici richieste dalla Società;
- il personale è assunto all'esito di una rigida selezione fondata sul *curriculum* di ciascun candidato. Particolare attenzione è riservata alla preparazione dei dipendenti, alle loro doti umane, alla loro integrità morale ed alla loro capacità di rispettare i principi codificati nel Codice Etico;
- devono essere definiti con chiarezza ruoli e competenze delle funzioni e/o direzioni responsabili per la assunzione di manodopera, in modo da garantire - in caso di lavoratore straniero - il continuo controllo della sussistenza al momento dell'assunzione e permanenza durante tutto il periodo di assunzione del permesso di soggiorno;
- evitare l'assunzione o la promessa di assunzione, nonché il mantenimento alle dipendenze di lavoratori che non siano in regola con il permesso di soggiorno in quanto: privi del permesso, con permesso revocato, con permesso scaduto e del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo;
- evitare di utilizzare intermediari per il reclutamento del personale, ad eccezione delle agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003. In tali casi, è fatto obbligo di chiedere all'agenzia al momento della richiesta di manodopera il rilascio di una dichiarazione di regolarità del lavoratore;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie penali punite dal "Testo Unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero" ("Testo Unico Immigrazione") e, in generale, dalla normativa sulla immigrazione;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali ed osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste contro l'immigrazione clandestina;
- attuare controlli formali e sostanziali al fine di scongiurare situazioni di grave pericolo per i lavoratori, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro;
- nel caso di assunzione di cittadini di paesi terzi già in possesso del permesso di soggiorno, la Società deve:
 - verificare l'esistenza e validità di quest'ultimo, unitamente alla ulteriore documentazione utile per perfezionare l'assunzione;
 - mantenere monitorato il numero di lavoratori interessati, le scadenze dei permessi di soggiorno e degli eventuali rinnovi dei lavoratori di paesi terzi assunti alle dipendenze;
 - inviare comunicazioni ai lavoratori di paesi terzi in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno;
 - verificare, in corso di rapporto di lavoro, la presentazione, da parte del lavoratore straniero, della domanda
 - di rinnovo del permesso di soggiorno (di cui il lavoratore deve esibire copia della ricevuta rilasciata dall'ufficio postale presso il quale è stata effettuata la domanda), in prossimità della scadenza della validità dello stesso e comunque non oltre sessanta giorni dalla stessa;
 - prevedere l'impegno del lavoratore assunto di trasmettere alla Società qualunque comunicazione, lettera e richiesta proveniente dalle Autorità e uffici competenti (Questura, Prefettura, Centro per l'Impiego) in merito alla validità o scadenza del permesso di soggiorno;
- è fatto divieto di favorire la permanenza di stranieri che si trovino in condizione di illegalità sul territorio dello Stato;
- improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del Codice Etico, nonché delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente sezione della Parte Speciale, tutti i destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia*, nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

- A) Codice Etico;
- B) Sistema di Gestione della Qualità;
- C) Procedura 7400 Approvvigionamenti;

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente straniero (extra UE o apolide)

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Coordinatore generale/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Attività a rischio:

- Definizione formale dei profili dei potenziali candidati;
- analisi delle candidature e verifica di idoneità rispetto ai profili definiti;
- selezione del personale e formalizzazione dell'assunzione;
- gestione dell'anagrafica e della documentazione relativa ai dipendenti;
- controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Impiego di lavoratori stranieri (extra UE o apolide) irregolari.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- assunzioni e cessazione dei rapporti di lavoro nel periodo di riferimento per i lavoratori stranieri (extra UE o apolide);
- eventuali anomalie riscontrate sulla documentazione relativa a lavoratori dipendenti stranieri (extra UE o apolide) emersa nel corso di ispezioni da parte di funzionari della PA o altri organismi di controllo interni od esterni.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.2. Acquisto di beni e servizi e gestione degli appalti

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Coordinatore generale/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Attività a rischio:

- Raccolta e controllo delle richieste d'acquisto;
- raccolta di richieste di offerte;
- valutazione di offerte;
- selezione dei fornitori e negoziazioni;
- emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti;
- gestione degli acquisti urgenti;
- subappalti;
- documentazione contributiva appaltatori e subappaltatori;
- dipendenti di ditte terze presso sedi, stabilimenti e siti della società.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Impiego di lavoratori stranieri (extra UE o apolide) irregolari, anche in concorso con appaltatori e subappaltatori.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- eventuali criticità riscontrate nei documenti contributivi presentati dagli appaltatori e subappaltatori;
- eventuali criticità emerse in occasione degli accertamenti sui dipendenti utilizzati dagli appaltatori e subappaltatori presso sedi e siti dell'Ente per lavori a loro assegnati.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

M) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1. REATI PRESUPPOSTO

L'articolo 25 *quinquies* è dedicato alla tutela della personalità individuale e richiama le fattispecie previste dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale.

Di seguito si specifica una sintetica descrizione dei reati previsti dall'articolo 25 *quinques*:

- RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O SERVITÙ (ART. 600 C.P.)

Tale delitto punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La norma richiede che le condotte ora descritte – di esercizio di diritti proprietari, soggezione continuativa e costrizione a compiere determinate attività – siano attuate mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- TRATTA DI PERSONE (ART. 601 C.P.)

Il delitto in parola punisce chiunque sia dedito alla cd. “tratta” di persone, ossia chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato o trasferisce al di fuori di esso, trasporta, cede la propria autorità su una persona o, infine, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui alla norma precedente.

Anche in questo caso, come nel precedente, la condotta deve tenersi con le modalità descritte all'art. 600 c.p. (violenza, minaccia, etc.).

La responsabilità per il delitto sussiste anche nei casi in cui le condotte sono tenute con modalità differenti qualora riguardino persone minori di età.

- ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (ART. 602 C.P.)

Il delitto in esame punisce la condotta di chi, al di fuori dei casi già previsti e puniti dall'art. 601 c.p., acquista, aliena o cede una persona che si trovi nelle condizioni di schiavitù o servitù descritte dall'art. 600 c.p.

- INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603 *BIS* C.P.)

Tale fattispecie, recentemente riformata per effetto della legge n. 199/2016, punisce chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori (cd. "intermediazione"), così come chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione illecita, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

La norma prevede un aggravio di pena per l'ipotesi in cui i fatti siano commessi mediante violenza o minaccia.

Ulteriori circostanze aggravanti sono: il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; il fatto che le condotte riguardino soggetti minorenni in età non lavorativa; l'esposizione dei lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Lo stesso articolo 603 *bis* c.p., inoltre, fornisce un elenco di indici dai quali è possibile desumere la condizione di sfruttamento dei lavoratori:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

- PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600 *BIS* C.P.)

Il delitto in esame punisce due distinte categorie di condotte. Quella dell'induzione, favoreggiamento, sfruttamento e simili della prostituzione di uno o più soggetti minorenni e quella della fruizione della prostituzione minorile.

Più in particolare, al primo comma la norma punisce chiunque recluta o induce alla prostituzione un soggetto di minore età ovvero chiunque favorisce, sfrutta, gestisce, organizza, controlla o comunque trae profitto dalla prostituzione.

Il secondo comma, che fa salva l'ipotesi che il fatto possa integrare un più grave reato, punisce invece il compimento di atti sessuali con minorenne di età compresa tra i 14 e i 18 anni, in cambio della promessa

o della effettiva corresponsione di denaro o altra utilità.

- PORNOGRAFIA MINORILE (ART. 600 *TER* C.P.)

Ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma della norma in esame, per pornografia minorile deve intendersi ogni rappresentazione di un soggetto minorenni coinvolto in attività sessuali, anche simulate, ovvero qualunque rappresentazione dei suoi organi sessuali per scopi sessuali.

Il reato in esame punisce numerose tipologie di condotta.

Anzitutto, al primo comma, punisce l'utilizzo diretto del minore degli anni 18 nella realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici ovvero nella produzione di materiale pornografico; allo stesso modo è punita la partecipazione indiretta a tali attività, vale a dire la condotta di chiunque recluta o induce soggetti minorenni a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae profitto.

Alla medesima pena soggiace anche chi commercia del materiale pornografico così realizzato (comma 2).

La norma sanziona inoltre la distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione – anche per via telematica – del materiale pornografico, nonché la distribuzione o la divulgazione di informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minorenni (comma 3).

Con pene inferiori, la norma punisce anche la condotta dell'offerta e della cessione di materiale pornografico minorile, anche a titolo gratuito.

Infine, al comma 6 la fattispecie punisce chi assiste ad una esibizione del tipo descritto al comma 1.

- PORNOGRAFIA VIRTUALE (600 *QUATER*1)

La norma in esame estende l'applicabilità dell'art. 600 *ter* c.p., ora descritto, anche alle ipotesi in cui il materiale pornografico minorile sia costituito da immagini virtuali realizzate utilizzando tecniche di elaborazione grafica tali da far apparire come vere situazioni non reali.

- INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600 *QUINQUIES* C.P.)

La fattispecie punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- ADESCAMENTO DI MINORENNI (ART. 609 *UNDECIES* C.P.)

Tale reato punisce chiunque adesci un minore di anni sedici allo scopo di commettere un reato in materia di integrità sessuale dei minori (vale a dire i reati previsti e puniti dagli artt. 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater*1, 600 *quinquies*, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinquies* e 609 *octies*).

Per adescamento, precisa la norma, deve intendersi qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

Le regole ed i divieti riportati nel paragrafo 2. si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale della Società. Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti norme specifiche di comportamento:

- la selezione del Personale è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro competenze alla massima professionalità tecnica ed alla massima tensione verso il rispetto dei principi etici richieste dalla Società;
- il Personale è assunto all'esito di una rigida selezione fondata sul *curriculum* di ciascun candidato. Particolare attenzione è riservata alla preparazione dei dipendenti, alle loro doti umane, alla loro integrità morale ed alla loro capacità di rispettare i principi codificati nel Codice Etico;
- devono essere definiti con chiarezza ruoli e competenze delle funzioni e/o direzioni responsabili per la assunzione di manodopera;
- rispettare le prescrizioni anche procedurali previste:
 - dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o comunque dai contratti collettivi, di qualunque livello, legittimamente applicabili;
 - dalla normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - dalle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- evitare di utilizzare intermediari per il reclutamento del personale, ad eccezione delle agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003. In tali casi, è fatto obbligo di chiedere all'agenzia al momento della richiesta di manodopera il rilascio di una dichiarazione di regolarità del lavoratore;
- attuare controlli formali e sostanziali al fine di scongiurare situazioni di grave pericolo per i lavoratori, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro;
- è fatto divieto di sfruttare e approfittare dello stato di bisogno dei lavoratori ovvero intrattenere rapporti con intermediari che siano anche solo sospettati di reclutare manodopera approfittando del suddetto stato di bisogno;

- improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del Codice Etico, nonché delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto lo svolgimento di attività in contrasto con:
 - le previsioni dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
 - la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- considerare, in ogni caso, prevalente il rispetto delle norme imperative a tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi valutazione o decisione finalizzata al risparmio di costi;

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente sezione della Parte Speciale, tutti i destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia*, nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

- A) Codice Etico;
- B) Sistema di Gestione della Qualità;
- C) Procedura 7400 Approvvigionamenti;

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente straniero (extra UE o apolide)

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Coordinatore generale/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Attività a rischio:

- Definizione formale dei profili dei potenziali candidati;
- analisi delle candidature e verifica di idoneità rispetto ai profili definiti;
- selezione del personale e formalizzazione dell'assunzione;
- gestione dell'anagrafica e della documentazione relativa ai dipendenti;

- controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- assunzioni e cessazione dei rapporti di lavoro nel periodo di riferimento;
- eventuali anomalie riscontrata sulla documentazione relativa a lavoratori dipendenti emersa nel corso di ispezioni da parte di funzionari della PA o altri organismi di controllo interni od esterni.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.2. Acquisto di beni e servizi e gestione degli appalti

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Coordinatore generale/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Attività a rischio:

- Definizione formale dei profili dei potenziali candidati;
- analisi delle candidature e verifica di idoneità rispetto ai profili definiti;
- selezione del personale e formalizzazione dell'assunzione;
- gestione dell'anagrafica e della documentazione relativa ai dipendenti;
- controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con

periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- eventuali criticità riscontrate nei documenti contributivi presentati dagli appaltatori e subappaltatori;
- eventuali criticità emerse in occasione degli accertamenti sui dipendenti utilizzati dagli appaltatori e subappaltatori presso sedi e siti dell'Ente per lavori a loro assegnati.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

N) REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

1. REATI PRESUPPOSTO

La legge 20 novembre 2017 n. 167, con l'aggiunta dell'articolo **25 terdecies**, ha introdotto quale nuovo reato presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente la fattispecie nota come "negazionismo".

In particolare, la norma rinvia alla fattispecie delittuosa di "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa" prevista dall'art. 3 comma 3 *bis* della legge 13 ottobre 1975, n. 654 – ad oggi, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 21/2018, il rinvio deve intendersi riferito all'articolo 604 *bis* del codice penale, di nuova introduzione⁹– che punisce le condotte di propaganda, istigazione o incitamento qualora fondate in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (comma 1).

Oltre alla sanzione pecuniaria (da 200 a 800 quote) è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dal comma secondo dell'articolo 9 (comma 2).

Infine, all'ultimo comma, la norma di nuova introduzione dispone che se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (comma 3).

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

Le regole ed i divieti riportati nel paragrafo 2. si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale della Società. Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti norme specifiche di comportamento:

- fenomeni quali il razzismo, la xenofobia, la negazione di crimini contro l'umanità, in qualsiasi forma essi vengano manifestati, ivi compresa la diffusione mediante social media, vengono ripudiati e condannati nel modo più assoluto;
- è vietato propagandare, istigare o favorire fenomeni quali il razzismo, la xenofobia, la negazione di crimini contro l'umanità, in qualsiasi forma essi vengano manifestati, ivi compresa la diffusione mediante social media;

⁹ Il d.lgs. n. 21 dell'1 marzo 2018, entrato in vigore in data 6 aprile 2018, ha abrogato alcune disposizioni che prevedevano reati presupposto ex d.lgs. 231/01, contenute in leggi speciali, e ne ha disposto la loro contestuale introduzione nel codice penale, disponendo che tutti i richiami alle disposizioni abrogate che compaiono nel d.lgs. 231/2001 debbano intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale (art. 8).

- assicurare che gli accordi di sponsorizzazione siano formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico e riportino le seguenti indicazioni:
 - chiara identificazione del compenso pattuito e della prestazione da effettuare, nonché di eventuali *derivable* da produrre con riferimento all'attività svolta;
 - specifiche clausole di previsione della risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempimenti ai principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
 - specifiche clausole di previsione dell'impegno del terzo a consegnare, nell'ambito della verifica sui requisiti di onorabilità, autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali;
- assicurare, in particolare, la tracciabilità delle sponsorizzazioni effettuate e garantire che venga prodotta e archiviata idonea documentazione di supporto in relazione alle attività di sponsorizzazione svolte.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente sezione della Parte Speciale, tutti i destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia*, nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

A) Codice Etico;

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Erogazione di donazioni, sponsorizzazioni e altri atti di liberalità

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Coordinatore generale/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

- Erogazione e gestione delle sponsorizzazioni.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa in concorso con terzi.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco delle donazioni/liberalità erogate nel periodo di riferimento.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

O) REATI TRIBUTARI

1. REATI PRESUPPOSTO

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha inserito nel Dlgs. 231/01 l'art. 25 *quindecies*, integrato dal successivo D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 per l'Attuazione della Direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, che individua specifiche ipotesi di reato in materia tributaria, la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio alla società. Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati.

- DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Tale ipotesi è punita con una sanzione pecuniaria per la Società fino a 500 quote.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica una sanzione pecuniaria per la Società fino a 400 quote.

Il reato potrebbe configurarsi qualora la Società:

- indichi in dichiarazione costi fatturati da terzi per prestazioni non effettuate o per importi superiori a quelli reali;
- indichi in dichiarazione costi documentati da fatture per sponsorizzazioni mai avvenute in tutto o in parte e/o con corrispettivi superiori a quelli reali;
- registri costi in contabilità mediante fatture per operazioni (anche in parte) inesistenti, da utilizzare al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

- DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (art. 3 D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato si configura, fuori dai casi di cui all'art. 2, nel caso in cui un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Tale ipotesi è punita con una sanzione pecuniaria per la Società fino a 500 quote.

Il reato potrebbe configurarsi qualora la Società:

- indichi in dichiarazione elementi passivi superiori a quelli reali per contratti di acquisto o di sponsorizzazione simulati;
- indichi in dichiarazione elementi passivi per prestazioni non effettuate, o per importi superiori a quelli reali;
- registri in bilancio poste simulate supportate da documenti falsi, al fine di potere indicare in dichiarazione elementi passivi fittizi o elementi attivi inferiori a quelli reali;
- mediante contratti di lavoro simulati, indichi in dichiarazione costi relativi al personale superiori rispetto a quelli effettivamente sostenuti;
- inserisca in dichiarazione importi superiori a quelli effettivi relativamente alle spese sostenute dai dipendenti (p.e. spese viaggio, spese di rappresentanza);
- sottoscriva un accordo transattivo simulato nel quale vengono riportati importi diversi rispetto a quelli realmente versati o ricevuti, indicando in dichiarazione tali importi fittizi.

- DICHIARAZIONE INFEDELE (art. 4 D.Lgs. 74/2000)

Il reato si configura quando il contribuente, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'Imposta sul Valore Aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Il reato di infedele dichiarazione, punito con una sanzione pecuniaria per la Società fino a 300 quote, non richiede la presenza di artifici (p.e. l'utilizzo di una fattura per prestazioni inesistenti) ed è contestabile non solo in presenza di indicazioni non veritiere ma anche in caso di errori interpretativi.

Si tratta quindi di comportamenti che riguardano l'attività di gestione della fiscalità della Società.

- OMESSA DICHIARAZIONE (art. 5 D.Lgs. 74/2000)

Il reato si configura quando il contribuente, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'Imposta sul Valore Aggiunto, non presenta la dichiarazione obbligatoria, evadendo quindi l'imposta per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Il reato, punito con una sanzione pecuniaria per la Società fino a 400 quote, può essere commesso tanto nella posizione di contribuente quanto di sostituto d'imposta.

Nella fattispecie si tratta di comportamenti che riguardano l'attività di gestione della fiscalità della Società.

- EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (art. 8 D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Tale ipotesi è punita con una sanzione pecuniaria per la Società fino a 500 quote. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica una sanzione pecuniaria per la Società fino a 400 quote.

Il reato potrebbe configurarsi qualora la Società fatturi a terzi costi per prestazioni non effettuate o per importi superiori a quelli reali.

- OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nei confronti di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Tale ipotesi è punita con una sanzione pecuniaria per la Società fino a 400 quote.

Il reato potrebbe configurarsi qualora la Società:

- occulti documenti contabili ostacolando così la ricostruzione del reddito da parte degli organi dell'Amministrazione Finanziaria;
- detenga o archivi elettronicamente le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in un luogo diverso da quello dichiarato e/o rifiuti di esibire gli stessi agli organi dell'Amministrazione Finanziaria, ostacolando così la ricostruzione del reddito da parte di quest'ultimi;
- simuli una cessione di ramo di azienda al fine di sottrarre il compendio aziendale dall'eventuale azione di riscossione dell'Amministrazione Finanziaria.

Il reato potrebbe inoltre configurarsi qualora personale della Società, accedendo abusivamente al sistema informatico aziendale, distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, così ostacolando la ricostruzione del reddito da parte degli organi dell'Amministrazione Finanziaria.

- INDEBITA COMPENSAZIONE (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'Imposta sul Valore Aggiunto, non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, o inesistenti, evadendo quindi l'imposta dovuta per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso solo dal contribuente che effettua l'indebita compensazione nel modello F24.

- SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

L'ipotesi di reato di cui al comma 1 si configura nei confronti di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Tale ipotesi è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica una sanzione pecuniaria per la Società fino a 400 quote.

L'ipotesi di reato di cui al comma 2 si configura nei confronti di chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Tale ipotesi è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il reato potrebbe configurarsi qualora la Società:

- ponga in essere operazioni simulate nei confronti di altra società del Gruppo (quale, ad esempio, la cessione di asset aziendali), così depauperando il proprio patrimonio al fine di rendere in tutto in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva;
- sottoscriva un accordo transattivo simulato nel quale vengono riportati importi diversi rispetto a quelli realmente versati, così depauperando il proprio patrimonio al fine di rendere in tutto in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva.

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

Le regole ed i divieti riportati nel paragrafo 2. si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale della Società. I Destinatari si impegnano a far sì che gli atti relativi alla gestione della società siano rappresentati in maniera corretta e veritiera nella contabilità della Società. Nella fattispecie sono tenuti a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- assicurare che tutte le dichiarazioni e le comunicazioni scritte rese ad esponenti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti, rispettino i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza e siano siglate da un procuratore o da persone espressamente autorizzate ad interagire con la Pubblica Amministrazione;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali, in tutte le comunicazioni sociali, al fine di fornire una informazione veritiera e corretta sulla gestione sociale oltre che sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo nel suo insieme. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
 - predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla gestione sociale, alle operazioni ordinarie e straordinarie poste in essere ovvero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo.

Tutte le operazioni compiute devono essere ispirate ai principi di:

- massima correttezza gestionale;
- completezza e trasparenza delle informazioni;
- legittimità sotto il profilo sostanziale e formale;
- chiarezza e veridicità dei riscontri contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.

Ogni operazione contabile deve essere supportata da idonea documentazione attestante l'attività così da

consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione della provenienza e/ della formazione dei documenti;
- la ricostruzione contabile e matematica delle operazioni.

La documentazione contabile deve corrispondere ai principi sopra citati e deve essere facilmente rintracciabile, nonché ordinata secondo criteri logici.

La Società esige che l'inserimento in bilancio di tutte le poste, ad esempio crediti, rimanenze, partecipazioni, oneri, scaturisca dal rispetto incondizionato di tutte le norme vigenti in materia di formazione e valutazione del bilancio.

I documenti attestanti l'attività di registrazione contabile devono poter consentire la celere ricostruzione dell'operazione contabile e l'individuazione dell'eventuale errore.

Per ogni operazione e transazione economica devono potersi rilevare, in relazione alle risorse finanziarie da utilizzarsi o utilizzate, la legittimità, l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e verificabilità.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, a rispettare le seguenti procedure di comportamento:

- i rapporti diretti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione (pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio) devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale e delle norme comportamentali richiamate anche nel Codice Etico della Società;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti debitamente autorizzati in base al sistema di deleghe e/o poteri;
- le fasi omogenee dello stesso processo rilevante possono essere affidate ad un unico soggetto, ma nessuno dei soggetti partecipanti deve disporre di poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri soggetti deputati alla cura di fasi diverse del medesimo processo, oltre che degli organi preposti al controllo, eccettuate le attività routinarie, per le quali si ritiene sufficiente un resoconto periodico del soggetto munito di specifica delega alla gestione al proprio superiore funzionale.
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico nonché dalla presente Parte Speciale;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere effettuati con la

massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse. I documenti devono essere elaborati in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro ed esaustivo;

- tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte del responsabile competente; quest'ultimo è altresì diretto responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione (cartacea e/o elettronica) prodotta nell'ambito della (propria) attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione in via telematica o elettronica.

Per quanto riguarda la gestione dei rapporti con le controparti contrattuali, in particolare nella fase di negoziazione, conclusione e rinnovazione dei contratti, tutti i Destinatari devono altresì rispettare i seguenti principi di condotta:

- improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del Codice Etico, nonché delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori.
- la negoziazione dei contratti deve avvenire previa assegnazione di responsabilità decisionali ed operative separate tra loro in modo tale da garantire maggiori controlli ed approvazione espressa di eventuali condizioni di favore pattuite;
- il soggetto titolare di compiti operativi ha l'obbligo di informare tempestivamente l'organo amministrativo di ogni incontro, colloquio ecc. tenuto con un cliente/fornitore in relazione alla negoziazione di nuovi contratti, rinnovi o cessazione di contratti in essere il cui valore supera Euro 20.000;
- i contratti devono essere formalizzati sulla base di format standard aziendali;
- i contratti devono essere approvati da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- assicurare che il processo di fatturazione attiva sia completo e il più tempestivo possibile;
- non è consentito concedere ai clienti sconti, premi, note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi e debitamente autorizzati.
- la documentazione rilevante deve essere opportunamente e sistematicamente archiviata e conservata ad opera dei soggetti responsabili della gestione del processo, anche al fine di consentire la corretta tracciabilità a posteriori delle attività realizzate;
- segnalare tempestivamente ai superiori gerarchici di qualsiasi situazione di conflitto di interessi che possa insorgere in capo a soggetti aziendali e relative modalità di intervento;
- osservare le Procedure applicabili alle aree sensibili e, in particolare, quelle formalizzate

all'interno del manuale del Sistema di Gestione della Qualità.

- assicurare che il processo di qualifica del terzo sia basato sui seguenti criteri:
 - raccolta delle informazioni generali di natura anagrafica;
 - raccolta delle informazioni relative ai beni, servizi e appalti di opere che il fornitore è in grado di offrire, incluse le referenze, al fine di verificarne l'attendibilità commerciale e professionale e l'assenza di conflitti di interesse;
 - accertamento e valutazione dell'affidabilità tecnica e connessa alle materie della salute e sicurezza sul lavoro e ambientale;
 - raccolta di informazioni relative alla stabilità finanziaria e contributiva;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi avvenga anche a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità, anche ad esempio attraverso la richiesta di autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati;
- garantire la tracciabilità delle prestazioni ottenute ed il controllo in termini di corrispondenza con le condizioni contrattuali;
- garantire che al termine dell'incarico sia richiesto al consulente e allo studio legale esterno incaricato di assistere la Società nel contenzioso di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;
- garantire la tracciabilità di tutte le fasi di giudizio nonché la possibilità di accesso ai relativi atti;
- effettuare le disposizioni di pagamento, rilasciare gli impegni e le garanzie della Società a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- assicurare che, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, la Società si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea.
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

E' altresì fatto divieto di:

- effettuare pagamenti in contanti o mediante titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane e in ogni caso in base a quanto previsto da apposite procedure organizzative aziendali. I pagamenti effettuati tramite denaro contante o assegno devono essere debitamente documentati e comunque devono essere effettuati secondo quanto previsto da apposite procedure organizzative aziendali. È in ogni caso vietato effettuare pagamenti in contanti ad enti pubblici;

- effettuare trasferimenti in denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare bonifici internazionali che non rechino l'intestazione della controparte.

Per quanto riguarda la gestione dei rapporti intragruppo tutti i Destinatari devono altresì rispettare i seguenti principi di condotta:

- assicurare che le attività svolte da e in favore di altre Società del Gruppo siano formalizzate in appositi contratti intragruppo, che disciplinino contenuto e modalità di erogazione dei servizi e identifichi funzioni/soggetti competenti;
- assicurare che le integrazioni/modifiche dei contratti intragruppo siano adeguatamente controllate ed autorizzate da un soggetto diverso da quello che ha negoziato gli stessi;
- assicurare che tutte le operazioni intragruppo siano regolate da apposite transazioni finanziarie, assimilabili a transazioni verso terzi e soggette agli stessi controlli;
- assicurare che tutte le transazioni intragruppo siano effettuate in modo da garantire la congruità economica (rispetto dei prezzi medi di mercato) e la completa tracciabilità e trasparenza dell'operazione;
- assicurare la tracciabilità nell'ambito della gestione dei rapporti intragruppo attraverso: a) un sistematico flusso documentale generato nell'ambito dei rapporti stessi (tra i servizi aziendali e tra le Società del Gruppo coinvolte); b) la conservazione e archiviazione della documentazione amministrativo-contabile;
- assicurare un coordinamento tra funzioni competenti della Società e della Capogruppo al fine valutare la rilevanza fiscale delle operazioni effettuate e ponderarne le eventuali implicazioni al fine di determinare il corretto trattamento da un punto di vista amministrativo e tributario;
- garantire che le fatture relative a transazioni intragruppo contengano una descrizione chiara e puntuale della prestazione oggetto di fatturazione, nonché il richiamo al contratto Intercompany di riferimento.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti i Destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia*, nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

- A) Codice Etico;
- B) Procedura 7400 Approvvigionamenti;
- C) Procedura 7200 e 7201 Vendite;

D) Procedura Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

E) Procedura 4 Gestione dei Rapporti Infragruppo.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Contabilità generale, predisposizione del bilancio, gestione dei flussi monetari e finanziari

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Attività a rischio:

- Rilevazione, classificazione, valutazione e controllo di tutte le operazioni gestionali aventi riflessi economici, finanziari e patrimoniali (clienti, fornitori, cespiti, personale, fiscalità, etc.).
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari alla predisposizione del progetto di bilancio.
- Gestione archivio documenti contabili e dichiarazioni.
- Gestione degli incassi e dei pagamenti.
- Apertura e chiusura dei conti correnti bancari.
- Gestione del credito.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs.74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs.74/2000).
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs.74/2000).
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs.74/2000).
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs.74/2000).
- Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs.74/2000).
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs.74/2000).
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs.74/2000).

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- modifiche di rilevante entità di voci contabili apportate al bilancio consuntivo su richiesta del Consiglio di Amministrazione;

- stralci di rilevante entità di crediti inesigibili;
- eventuali anomalie riscontrate nella riconciliazione di cassa, banche e carte di credito;
- conti correnti aperti e chiusi dall'Ente nel periodo di riferimento.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.2. Gestione degli adempimenti verso l'Amministrazione Finanziaria e attività correlate, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Attività a rischio:

- Predisposizione ed invio di dichiarazione dei redditi, di dichiarazioni dell'IVA, delle accise o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere.
- Predisposizione ed invio delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi (es. adempimenti contributivi e previdenziali a carico dell'azienda, gestione posizioni assicurative, calcolo dell'IRPEF trattenuta ai dipendenti e relativa dichiarazione e versamento all'Erario, ecc.) e/o dei dati relativi ai dipendenti e collaboratori a soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio;
- Gestione e trasmissione dei dati relativi ai dipendenti e collaboratori (altri contratti diversi da quelli di lavoro subordinato) a soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio;
- Esecuzione dei pagamenti verso lo stato o altri enti pubblici.
- Gestione rapporti con gli organi competenti in caso di ispezioni/accertamenti effettuati da funzionari pubblici.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs.74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs.74/2000).
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs.74/2000).
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs.74/2000).
- Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs.74/2000).
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs.74/2000).
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs.74/2000).

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con

periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- mancati versamenti tributari oltre gli importi a rilevanza penale;
- i risultati delle ispezioni eseguite;
- le azioni correttive eventualmente intraprese.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.3. Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Coordinatore Generale/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

- predisposizione delle denunce relative alla costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
- autorizzazione per l'assunzione del personale appartenente a categorie protette;
- ottenimento della certificazione di ottemperanza in materia di collocamento obbligatorio;
- elenchi di personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;
- controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs.74/2000).

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- assunzioni e cessazione dei rapporti di lavoro nel periodo di riferimento;
- verifica avvenuto versamento delle ritenute e dei contributi dovuti per il personale dipendente.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.4. Attività commerciale di vendita

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Coordinatore Generale/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Attività a rischio:

- Qualificazione della clientela;
- definizione delle condizioni di vendita;
- gestione fatturazione ed emissione delle note di credito;
- gestione degli incassi da terzi;
- gestione reclami / segnalazioni.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs.74/2000).

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco delle operazioni di vendita concluse a condizioni differenti da quelle standard.
- i reclami, da parte di clienti privati e/o pubblici, che prevedono sanzioni registrati nel periodo di riferimento e da loro gestiti con le conclusioni raggiunte.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.5. Acquisto di beni e servizi

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Coordinatore Generale/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Attività a rischio:

- Raccolta e controllo delle richieste d'acquisto;

- raccolta di richieste di offerte;
- valutazione di offerte;
- selezione dei fornitori e negoziazioni;
- emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti;
- gestione degli acquisti urgenti;
- gestione della fatturazione passiva.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs.74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs.74/2000).

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- analisi per fornitore degli ordini aggregati superiori a valori prestabiliti;
- analisi degli ordini superiori a valori prestabiliti;
- analisi degli ordini di acquisto *extra budget*.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.6. Gestione delle consulenze e affidamento di incarichi professionali a terzi

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Coordinatore generale/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

La conclusione di contratti aventi ad oggetto il conferimento di un incarico di collaborazione e/o consulenza. In particolare:

- la raccolta e controllo della richiesta di prestazione professionale;
- la raccolta di richieste di offerta;
- la valutazione delle offerte;
- la selezione del consulente e negoziazione;

- l'emissione di lettere di incarico e stipulazione dei contratti;
- la gestione delle consulenze urgenti,
- gestione della fatturazione passiva.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs.74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs.74/2000).

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- la motivazione sottesa all'attivazione della consulenza;
- i criteri di scelta del consulente;
- la congruità economica della prestazione;
- il soggetto richiedente, il soggetto beneficiante e il sottoscrittore del contratto.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.7. Gestione contenziosi giudiziari e stragiudiziali aventi ad oggetto la materia civile, tributaria, giuslavoristica, amministrativa, penale

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Amministratore Delegato

Attività a rischio:

- Gestione dei rapporti con i giudici competenti nell'ambito delle cause civili, penali, amministrative, etc.
- Nomina dei legali rappresentanti della società.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs.74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs.74/2000).
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs.74/2000).

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco dei procedimenti in corso;
- l'elenco degli incarichi conferiti ai legali e dell'andamento dell'attività giudiziale e/o stragiudiziale;
- la congruità delle notule rispetto ai tariffari professionali.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.8. Spese di rappresentanza

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Coordinatore generale/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

- gestione delle spese di rappresentanza.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs.74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs.74/2000).

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute da ciascuna funzione autorizzata;
- l'elenco delle spese di rappresentanza rimborsate oltre i limiti stabiliti.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.9. Erogazione di donazioni, sponsorizzazioni e altri atti di liberalità

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Coordinatore generale/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

- Erogazione di donazioni e altri atti di liberalità;
- erogazione di servizi gratuiti alle comunità locali;
- gestione delle sponsorizzazioni;

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs.74/2000).
- Dichiarazione Fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs.74/2000).

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco delle donazioni/liberalità erogate nel periodo di riferimento.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.10. Gestione delle attività intra gruppo

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Coordinatore generale/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

- Servizi amministrativi, fiscali, societari, approvvigionamento, commerciali e di supporto;
- Tesoreria e attività finanziarie.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di comunicare con immediatezza all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure.

P) CONTRABBANDO

1. REATI PRESUPPOSTO

Il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, per l'Attuazione della Direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, ha introdotto l'art. 25 sexiesdecies al Dlgs. 231/01 per i reati di Contrabbando previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43.

Quando i diritti di confine oggetto di evasione superano centomila euro è prevista per l'ente una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e sono applicabili le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del Dlgs. 231/01.

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei reati principali contemplati.

- CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI ATTRAVERSO I CONFINI DI TERRA E GLI SPAZI DOGANALI (ART. 282 DPR N. 43/1973)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

- CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO MARITTIMO DELLE MERCI (ART. 284 DPR N. 43/1973)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;

- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

- **CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI PER VIA AEREA (ART. 285 DPR N. 43/1973)**

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) che atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometto di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

- **CONTRABBANDO NELLE ZONE EXTRA-DOGANALI (ART. 286 DPR N. 43/1973)**

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

- CONTRABBANDO PER INDEBITO USO DI MERCI IMPORTATE CON AGEVOLAZIONI DOGANALI (ART. 287 DPR N. 43/1973)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

- CONTRABBANDO NEI DEPOSITI DOGANALI (ART. 288 DPR N. 43/1973)

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

- CONTRABBANDO NEL CABOTAGGIO E NELLA CIRCOLAZIONE (ART. 289 DPR N. 43/1973)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

- CONTRABBANDO NELL'ESPORTAZIONE DI MERCI AMMESSE A RESTITUZIONE DI DIRITTI (ART. 290 DPR N. 43/1973)

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

- CONTRABBANDO NELL'IMPORTAZIONE OD ESPORTAZIONE TEMPORANEA (ART. 291 DPR N. 43/1973)

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

- ALTRI CASI DI CONTRABBANDO (ART. 292 DPR N. 43/1973)

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

- EQUIPARAZIONE DEL DELITTO TENTATO A QUELLO CONSUMATO (ART. 293 DPR N. 43/1973)

Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.

- PENA PER IL CONTRABBANDO IN CASO DI MANCATO O INCOMPLETO ACCERTAMENTO DELL'OGGETTO DEL REATO (ART. 294 DPR N. 43/1973)

Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non si sia potuto accertare, in tutto od in parte, la qualità, la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a lire cinquecentomila. In ogni caso, la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantità di merce che sia stato possibile accertare.

- CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL CONTRABBANDO (ART. 295 DPR N. 43/1973)

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di lire novantasei milioni e ottocentomila.

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

Le regole ed i divieti riportati nel paragrafo 2. si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale della Società. I Destinatari si impegnano a far sì che gli atti relativi alla gestione della società siano rappresentati in maniera corretta e veritiera nella contabilità della Società. Nella fattispecie sono tenuti a:

- i rapporti diretti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione (pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio) devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale e delle norme comportamentali richiamate anche nel Codice Etico della Società;

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti debitamente autorizzati in base al sistema di deleghe e/o poteri;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico nonché dalla presente Parte Speciale;
- tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte del responsabile competente; quest'ultimo è altresì diretto responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione (cartacea e/o elettronica) prodotta nell'ambito della (propria) attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione in via telematica o elettronica.
- improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del Codice Etico, nonché delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori.
- la negoziazione dei contratti deve avvenire previa assegnazione di responsabilità decisionali ed operative separate tra loro in modo tale da garantire maggiori controlli ed approvazione espressa di eventuali condizioni di favore pattuite;
- i contratti devono essere formalizzati sulla base di format standard aziendali;
- i contratti devono essere approvati da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- non è consentito concedere ai clienti sconti, premi, note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi e debitamente autorizzati.
- la documentazione rilevante deve essere opportunamente e sistematicamente archiviata e conservata ad opera dei soggetti responsabili della gestione del processo, anche al fine di consentire la corretta tracciabilità a posteriori delle attività realizzate;
- segnalare tempestivamente ai superiori gerarchici di qualsiasi situazione di conflitto di interessi che possa insorgere in capo a soggetti aziendali e relative modalità di intervento;
- osservare le Procedure applicabili alle aree sensibili e, in particolare, quelle formalizzate all'interno del manuale del Sistema di Gestione della Qualità.
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi avvenga anche a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità, anche ad esempio attraverso la richiesta di autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati;

- garantire la tracciabilità delle prestazioni ottenute ed il controllo in termini di corrispondenza con le condizioni contrattuali;
- assicurare che tutte le transazioni Intercompany siano effettuate in modo da garantire la congruità economica (rispetto dei prezzi medi di mercato) e la completa tracciabilità e trasparenza dell'operazione.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti i Destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia*, nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

- A) Codice Etico;
- B) Procedura 7200 e 7201 Vendite;
- C) Procedura Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.
- D) Procedura 4 Gestione dei Rapporti Infragruppo.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Attività commerciale di vendita

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Coordinatore Generale/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Responsabile di Produzione

Attività a rischio:

- produzione lotto merci;
- attività di spedizione merci;
- rapporti con spedizionieri ed armatori.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973), anche in concorso con terzi.
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973) , anche in concorso con terzi.
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973), anche in concorso con terzi.

- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973), anche in concorso con terzi.
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 293 DPR n. 43/1973), anche in concorso con terzi.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco delle operazioni di vendita concluse a condizioni differenti da quelle standard.
- i reclami, da parte di clienti privati e/o pubblici, che prevedono sanzioni registrati nel periodo di riferimento e da loro gestiti con le conclusioni raggiunte.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

AREE STRUMENTALI

1. REATI PRESUPPOSTO

Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l'individuazione delle "aree a rischio", sono state individuate nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale le aree considerate strumentali, e cioè quelle aree nelle quali si svolgono attività potenzialmente funzionali alla realizzazione di reati di corruzione nelle "aree sensibili".

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

Le regole ed i divieti riportati nel paragrafo 2. si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale della Società. Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti norme specifiche di comportamento:

- i rapporti diretti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione (pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio) devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale e delle norme comportamentali richiamate anche nel Codice Etico della Società;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti debitamente autorizzati in base al sistema di deleghe e/o poteri;
- allo scopo di prevenire la commissione di reati corruttivi, se possibile, i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione devono essere tenuti in presenza di un altro soggetto;
- in presenza di visite ispettive da parte di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, la gestione di tali contatti deve avvenire alla presenza di almeno due soggetti; successivamente alla conclusione dell'attività ispettiva da parte di pubblici funzionari, i soggetti che vi hanno preso parte e/o assistito devono redigere un documento nel quale siano indicati: i nominativi dei soggetti coinvolti nell'ispezione, l'oggetto dell'ispezione e le eventuali decisioni che ne sono seguite (deve essere altresì indicato il nominativo del soggetto che le ha assunte onde verificare che lo stesso fosse all'uopo debitamente autorizzato tramite delega o incarico *ad hoc*);
- le informazioni di cui il Destinatario venga a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività, qualunque sia il ruolo dallo stesso ricoperto, dovranno sempre intendersi come "riservate e confidenziali". Tali informazioni non dovranno quindi essere comunicate a terzi (inclusi quindi soggetti legati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione) al fine di concedere una qualsiasi potenziale forma di beneficio;

- l'assunzione di personale o collaboratori dovrà seguire regole di valutazione della professionalità e la retribuzione complessiva sarà in linea con quanto già presente verso figure di analoga funzione e responsabilità, evitando di privilegiare soggetti i quali, direttamente o indirettamente, potrebbero svolgere attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione;
- nei processi deliberativi per le spese dovute al conferimento di incarichi di appalto, la scelta dei fornitori deve basarsi sulla valutazione del miglior rapporto esistente tra qualità e prezzo. Le regole per la scelta del fornitore devono rispettare anche quanto previsto dal Codice Etico, al fine di prevenire il rischio che la scelta del fornitore avvenga sulla base di condizionamenti o nella speranza di ottenere vantaggi attraverso la selezione di fornitori "vicini" a soggetti legati alla Pubblica Amministrazione, con il rischio di commettere i reati di concussione o corruzione;
- le fasi omogenee dello stesso processo rilevante possono essere affidate ad un unico soggetto, ma nessuno dei soggetti partecipanti deve disporre di poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri soggetti deputati alla cura di fasi diverse del medesimo processo, oltre che degli organi preposti al controllo, eccettuate le attività routinarie, per le quali si ritiene sufficiente un resoconto periodico del soggetto munito di specifica delega alla gestione al proprio superiore funzionale;
- astenersi dall'intraprendere, direttamente o indirettamente azioni volte a proporre opportunità di impiego e/o commerciali dalle quali possano derivare vantaggi, per sé o per altri, ai dipendenti della P.A. o ai loro parenti o affini;
- improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del presente Codice Etico, nonché delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori;
- assicurare che il processo di qualifica del terzo sia basato sui seguenti criteri:
 - raccolta delle informazioni generali di natura anagrafica;
 - raccolta delle informazioni relative ai beni, servizi e appalti di opere che il fornitore è in grado di offrire, incluse le referenze, al fine di verificarne l'attendibilità commerciale e professionale e l'assenza di conflitti di interesse;
 - accertamento e valutazione dell'affidabilità tecnica e connessa alle materie della salute e sicurezza sul lavoro e ambientale;
 - raccolta di informazioni relative alla stabilità finanziaria e contributiva;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi avvenga anche a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità, anche ad esempio attraverso la

richiesta di autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati;

- assicurare che gli accordi con i terzi siano formalizzati sulla base di *format* standard aziendali in conformità alla normativa vigente;
- garantire la tracciabilità delle prestazioni ottenute ed il controllo in termini di corrispondenza con le condizioni contrattuali;
- assicurare che gli accordi di sponsorizzazione siano formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico e riportino le seguenti indicazioni:
 - chiara identificazione del compenso pattuito e della prestazione da effettuare, nonché di eventuali *derivable* da produrre con riferimento all'attività svolta;
 - specifiche clausole di previsione della risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempimenti ai principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
 - specifiche clausole di previsione dell'impegno del terzo a consegnare, nell'ambito della verifica sui requisiti di onorabilità, autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali;
- assicurare, in particolare, la tracciabilità delle sponsorizzazioni effettuate e garantire che venga prodotta e archiviata idonea documentazione di supporto in relazione alle attività di sponsorizzazione svolte;
- ogni operazione deve essere altresì corredata da un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in ogni momento all'esecuzione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, nonché che consentano di individuare l'autore dell'autorizzazione, dell'esecuzione, della registrazione, della verifica dell'operazione;
- effettuare le disposizioni di pagamento, rilasciare gli impegni e le garanzie della Società a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- assicurare che, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, la Società si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea.
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- garantire la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o dilazione di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione, cessione del credito, l'accollo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni giustificatrici;

- assicurare la corretta gestione dei crediti mediante identificazione delle principali tipologie di interventi sulla base del rischio di credito di ciascun Cliente.
- assicurare che le decisioni in merito alla realizzazione delle attività di sollecito, sospensione e cessazione delle forniture avvengano secondo le procedure organizzative vigenti e la normativa di riferimento;
- assicurare che la definizione di piani di rientro e le transazioni a saldo e stralcio siano debitamente autorizzate da figure munite di adeguati poteri e concessi ed effettuati coerentemente con le politiche aziendali.

E' altresì fatto divieto di:

- effettuare pagamenti, ovvero incassare somme, in contanti per valori superiori a € 300 se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane e in ogni caso in base a quanto previsto da apposite procedure organizzative aziendali. I pagamenti e gli incassi effettuati tramite denaro contante o assegno devono essere debitamente documentati e comunque devono essere effettuati secondo quanto previsto da apposite procedure organizzative aziendali. È in ogni caso vietato effettuare pagamenti in contanti ad enti pubblici;
- effettuare trasferimenti in denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare bonifici internazionali che non rechino l'intestazione della controparte.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti i Destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia*, nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

A) Codice Etico;

B) Procedura 7400 Approvvigionamenti;

C) Procedura 7200 e 7201 Vendite;

D) Procedura Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Acquisto di beni e servizi

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Coordinatore generale/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Attività a rischio:

- Raccolta e controllo delle richieste d'acquisto;
- raccolta di richieste di offerte;
- valutazione di offerte;
- selezione dei fornitori e negoziazioni;
- emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti;
- gestione degli acquisti urgenti.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- analisi per fornitore degli ordini aggregati superiori a valori prestabiliti;
- analisi degli ordini superiori a valori prestabiliti;
- analisi degli ordini di acquisto *extra budget*.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.2. Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Coordinatore generale/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Attività a rischio:

- Definizione formale dei profili dei potenziali candidati;
- analisi delle candidature e verifica di idoneità rispetto ai profili definiti;
- selezione del personale e formalizzazione dell'assunzione;
- gestione dell'anagrafica e della documentazione relativa ai dipendenti;
- controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- assunzioni e cessazione dei rapporti di lavoro nel periodo di riferimento, con evidenza dei lavoratori stranieri (extra UE o apolide);
- eventuali anomalie riscontrate con riferimento al livello retributivo o alla elargizione dei *benefit* aziendali rispetto ai criteri prestabiliti;
- piano degli incentivi;
- verifica avvenuto versamento delle ritenute e dei contributi dovuti per il personale dipendente.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.3. Spese di rappresentanza

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Coordinatore generale/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

- gestione delle spese di rappresentanza.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute da ciascuna funzione autorizzata;
- l'elenco delle spese di rappresentanza rimborsate oltre i limiti stabiliti.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.4. Gestione delle consulenze e affidamento di incarichi professionali a terzi

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Coordinatore generale/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

La conclusione di contratti aventi ad oggetto il conferimento di un incarico di collaborazione e/o

consulenza. In particolare:

- la raccolta e controllo della richiesta di prestazione professionale;
- la raccolta di richieste di offerta;
- la valutazione delle offerte;
- la selezione del consulente e negoziazione;
- l'emissione di lettere di incarico e stipulazione dei contratti;
- la gestione delle consulenze urgenti.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- la motivazione sottesa all'attivazione della consulenza;
- i criteri di scelta del consulente;
- la congruità economica della prestazione;
- il soggetto richiedente, il soggetto beneficiante e il sottoscrittore del contratto.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.5. Erogazione di donazioni, sponsorizzazioni e altri atti di liberalità

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Coordinatore generale/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

- Erogazione di donazioni e altri atti di liberalità;
- erogazione di servizi gratuiti alle comunità locali;
- gestione delle sponsorizzazioni;

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco delle donazioni/liberalità erogate nel periodo di riferimento.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.6. Gestione dei flussi monetari e finanziari

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Coordinatore generale/Direttore Tecnico

Addetto Amministrazione/Risorse umane

Attività a rischio:

- Gestione degli incassi e dei pagamenti;
- apertura e chiusura dei conti correnti bancari;
- gestione della piccola cassa;
- gestione del credito.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- disallineamenti rilevanti nelle riconciliazioni di cassa e di banca;
- conti correnti aperti e chiusi dalla società;
- situazione del credito.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.